

CLXXXV SEDUTA*(POMERIDIANA)***GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 1987****Presidenza del Vicepresidente MURA****I n d i****del Vicepresidente PIRETTA****I N D I C E**

Proposte di legge Loretto - Fadda P. - Mulas - Serra Pintus - Tamponi: "Riordinamento e riforma degli interventi in materia di assistenza sociale" (136); Serra Pintus e più: "Riconoscimento, disciplina e valorizzazione delle associazioni di volontariato" (146); Mol e più: "Interventi per la valorizzazione e il sostegno del volontariato" (189); Serra Pintus e più: "Norme per il superamento di situazioni di emarginazione subite da persone con difficoltà fisiche, psichiche e sensoriali" (240) e del disegno di legge: "Riordino e programmazione dell'organizzazione dei servizi socio-assistenziali della Regione sarda" (206). (Continuazione e fine della discussione degli articoli ed approvazione del Titolo: "Riordino delle funzioni socio-assistenziali):

LORETTU	9382-9400-9410-9429
FADDA PAOLO	9392
SABA	9392-9420
BARRANU, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione ..	9409-9410-9421
TAMPONI	9419
MORETTI	9420
(Votazione segreta dell'emendamento n. 18). ..	9421

(Risultato della votazione)	9422
Sull'ordine dei lavori:	
FLORIS	9429

La seduta è aperta alle ore 17 e 40.

MOI, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di mercoledì 9 dicembre 1987, che è approvato.

Continuazione e fine della discussione degli articoli delle proposte di legge: Loretto - Fadda P. - Mulas - Serra Pintus - Tamponi "Riordinamento e riforma degli interventi in materia di assistenza sociale" (136); Serra Pintus - Tidu - Giagu - Ladu S. - Oppl - Becclu - Delana - Onida - Fadda P. - Mulas - Asara - Atzeni - Atzori A. - Baghino - Floris - Loretto - Manunza - Montessori - Moretti - Mura - Randazzo - Rojch - Serra - Soro - Tamponi - Zurru "Riconoscimento, disciplina e valorizzazione delle associazioni di volontariato" (146); Mol - Orrù - Cocco - Dadea - Lal - Palmas - Pubusa - Porcu - Sciolia - Serri "Interventi per la valorizzazione e il sostegno del volontariato" (189); Serra Pintus - Fadda P. - Mulas - Tidu - Floris - Loretto - Atzeni - Delana "Norme per il superamento di situazioni di emarginazione subite da persone con difficoltà fisiche, psichiche e sensoriali" (240) e del disegno di legge: "Riordino e programmazione dell'organizzazione dei servizi socio-assistenziali nella Regione sarda". (206)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione degli articoli delle proposte di legge numero 136, 146, 189, 240 e del disegno di legge numero 206.

E' stata già data lettura del Titolo.

Poiché nessuno domanda di parlare, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, Segretaria:

TITOLO I

PRINCIPI E CRITERI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. La Regione, in applicazione dei principi costituzionali e nel quadro di un organico sistema di sicurezza sociale tesa a garantire condizioni di vita adeguate alla dignità di ogni cittadino nonché a favorire il libero sviluppo della personale umana e la sua partecipazione sociale, culturale, politica ed economica alla vita della comunità di appartenenza, con la presente legge provvede, per il proprio territorio, a disciplinare ed a riorganizzare il settore dei servizi socio-assistenziali, in conformità con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Loretto. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Chiedo di parlare sull'articolo 1, signor Presidente, per svolgere alcune considerazioni che non ho potuto sviluppare durante la discussione generale e che attengono ad una valutazione complessiva del testo di legge che abbiamo di fronte.

Si tratta di un provvedimento che arriva in Aula dopo una lunghissima gestazione durata circa dieci anni e dopo un lungo, complesso e trava-

gliato, per alcuni aspetti, lavoro compiuto in sede di Commissione consiliare competente. L'iter è iniziato quasi dieci anni fa, nel 1980, con un disegno di legge che in qualità di Assessore degli affari generali io presentai a nome della Giunta Ghinami. Quell'iniziativa, che rappresentava la prima proposta organica di riforma del settore dell'assistenza sociale, nasceva in un clima particolare, subito dopo l'emanazione del D.P.R. numero 348, e nasceva quindi in un momento in cui in campo nazionale cominciava a trovare accoglimento a livello normativo una grande elaborazione culturale che sul tema del sociale in genere era maturata e si era sviluppata negli anni precedenti. Col "348" infatti si affrontava finalmente il tema dell'assistenza sociale, si superava, come è stato ricordato qui stamani, il concetto restrittivo dell'assistenza e beneficenza pubblica e ci si proiettava verso una concezione dell'assistenza sociale inquadrata in una più ampia e generale politica di sicurezza sociale. In questo clima anche in Sardegna si attivavano procedure per uscire da una situazione ormai divenuta intollerabile, modificando un sistema di assistenza pubblica, assolutamente non rispondente alle esigenze della comunità sarda e incapace persino di funzionare in maniera accettabile attraverso i meccanismi di gestione in quel momento vigenti ed operanti e che facevano in larga misura capo, come si ricorderà, all'Amministrazione regionale. E quindi, dopo i lunghi anni durante i quali l'autonomia sarda aveva rivolto con grande impegno la propria attenzione all'arretratezza delle condizioni complessive di vita della nostra Isola per cercare di trovare, di elaborare, di avviare politiche economiche e sociali idonee a far recuperare il divario che separava la Sardegna dal resto del Paese, dopo appunto tanti anni in cui si era parlato molto in quest'Aula di programmi di politica economica, di iniziative di carattere economico, l'attenzione sembrava rivolgersi finalmente anche agli aspetti più prettamente sociali. Non a caso il disegno di legge al quale accennavo ottenne l'approvazione di una Giunta di alleanza pentapartitica e quindi l'approvazione non solo della componente di matrice democristiana ma anche dei rappresentanti degli altri partiti laici e socialisti che di quella Giunta e di quella maggioranza

facevano parte. Cambiata la situazione politica, il cammino dell'iniziativa legislativa non riuscì a svilupparsi nel corso di quella legislatura e non riuscì a svilupparsi fino ad oggi neppure nel corso di questa legislatura. Si tardò, come è stato detto, ad avviare la discussione della proposta di legge da noi presentata all'inizio di questa legislatura; si tardò ad avere proposte da parte della nuova Giunta regionale e si tardò soprattutto a trovare un comune terreno d'intesa che consentisse la definizione del provvedimento. Bisogna però dare atto del lavoro compiuto dai commissari della Commissione nona, credo di tutte le parti politiche - certamente per ciò che ci riguarda dal collega Fadda e dai colleghi Mulas, Tidu, Serra, ma indubbiamente anche dagli altri - con grande senso di responsabilità e con grande impegno per arrivare, come in effetti si è finalmente arrivati, ad esitare un provvedimento di legge che certamente raccoglie spinte contrastanti, che certamente recepisce posizioni diversificate ma che indubbiamente le accoglie tutte parzialmente, come è inevitabile. Si tratta di un provvedimento quindi che presenta certamente luci ed ombre ma che consente di arrivare a compiere un primo concreto passo nella disciplina legislativa di questo settore.

Come valutare questo risultato scaturito da apporti, da esperienze, da impostazioni spesso molto diverse o perfino contrastanti? Io credo che ciascuno di noi nel fare questa valutazione complessiva non possa che fare riferimento all'ispirazione secondo cui ciascuna parte politica si è mossa. Quale era il punto di partenza, quale era l'obiettivo che noi ci proponevamo come democratici cristiani, quale era l'impostazione che noi davamo nell'affrontare il problema, nel proporre un'ipotesi di disciplina per questo settore al Consiglio regionale? Noi siamo partiti, come abbiamo tante volte detto e sottolineato e come tutti sanno, da una concezione che pone l'uomo e la considerazione dei suoi problemi nella loro interezza e di tutti i suoi bisogni nella loro complessità e globalità al centro dell'azione politica, in particolare di un'azione politica che sia orientata sul sociale. Abbiamo ritenuto che anzitutto si dovesse puntare - come abbiamo cercato di fare con le nostre proposte - a costruire un sistema assistenziale, che

guardando all'uomo e ai suoi problemi, fosse caratterizzato dalla globalità degli interventi che si sarebbero prefigurati e disciplinati. Volevamo caratterizzare questo sistema con una struttura anche operativa capace di sufficiente flessibilità, di sufficiente polivalenza per affrontare nella loro interezza i problemi dell'individuo e del gruppo sociale nel contesto in cui essi vivono ed operano. Altro obiettivo che ci ponevamo era quello di caratterizzare in senso territoriale la struttura organizzativa prima e l'erogazione dei servizi poi, per superare uno squilibrio grave, pesante che oggi si riscontra dovuto al fatto che le strutture assistenziali esistenti sono distribuite in maniera assolutamente irrazionale e squilibrata sul territorio, concentrate spesso nei grandi centri urbani, dove è vero che esistono gravi problemi sociali, lasciando però scoperti ampi territori non meno meritevoli di attenzione e di intervento, magari con modalità e caratteristiche differenziate. Sono necessarie quindi una caratterizzazione territoriale dei servizi e una loro flessibilità intrinseca per adattarsi alle differenti realtà territoriali in cui fossero chiamati ad operare. La caratteristica degli interventi assistenziali non può non essere quella di adattarsi realmente, effettivamente ad una realtà sociale che è molto differenziata, non priva di capacità intrinseche, autonome, di autotutela, di autorganizzazione per soddisfare i bisogni che emergono nel suo seno e che attraverso queste capacità, tutto sommato, è andata avanti in tutti questi anni. Quindi una struttura ed una organizzazione flessibili per dare risposte non uniformi ma diversificate e adattate, rispondenti pienamente alla diversa realtà sociale esistente nel territorio.

E' molto importante - lo ricordavano altri colleghi stamattina e per alcuni aspetti lo riconosceva anche l'Assessore nella sua replica - essere consapevoli dell'esistenza di una realtà esterna alla struttura pubblica che oggi esiste ed esercita un ruolo insopprimibile nel campo dell'assistenza sociale in Sardegna. Dobbiamo essere consapevoli di questa realtà del ruolo insopprimibile che essa è chiamata a svolgere e della illusorietà di una concezione che affidi soltanto alla struttura pubblica, le risposte da dare in questo campo alle esigenze dei cittadini. Non si può infatti sottovalutare

la crisi generale che investe in maniera sempre più marcata l'apparato pubblico dei servizi – vi faceva riferimento anche l'assessore Barranu stamane – crisi che determina insoddisfazioni sempre più ampie e preoccupanti nei cittadini e a cui bisogna trovare dei rimedi con risposte alternative adeguate. Non vi è dubbio che in un settore particolare, così delicato e così variegato come quello del sociale, sarebbe davvero illusorio, direi forse irresponsabile, illudersi di poter rispondere esclusivamente o anche forse prevalentemente con interventi di carattere pubblico. Occorre in realtà, a nostro avviso, mobilitare tutte le energie pubbliche e private su un piano di uguale dignità e di uguale rilievo per dare risposte adeguate alle esigenze della gente con un sistema assistenziale che sia fondato su un piano di pari dignità, e quindi conseguentemente col pieno sostegno anche finanziario dell'amministrazione pubblica nei confronti del privato sociale e del volontariato.

Onorevole Assessore, riconoscere anche in legge il ruolo del privato sociale e del volontariato a poco servirebbe se poi il potere pubblico si limitasse ad un atteggiamento di distacco e ad una utilizzazione puramente strumentale di queste energie e di queste potenzialità. Occorre riconoscere la funzione pubblica che questo mondo esercita quando opera nel sociale nell'ambito degli indirizzi e delle linee di politica socio-assistenziale che il potere pubblico traccia anzitutto attraverso il piano regionale dell'assistenza sociale e poi attraverso i programmi e i piani operativi che si adottano a livello comunale. Occorre riconoscere pienamente questo ruolo e conseguentemente far seguire a questo riconoscimento un pieno ed idoneo sostegno anche finanziario.

Infine è necessario ricondurre ad unità gli interventi gestiti ed erogati da soggetti pubblici e privati ed organizzarli in una visione complessiva ed organica attraverso il piano regionale socio-assistenziale. Questa programmazione non deve essere elaborata e gestita all'interno della struttura pubblica, regionale o locale, né deve prevedere meccanismi fittizi di partecipazione che servano soltanto ad appesantire l'iter e le procedure amministrative ma meccanismi di partecipazione che siano davvero efficaci e che consentano, in sede di definizione e di elaborazione dei programmi, di

raccogliere tutti i suggerimenti e tutti gli apporti propositivi utili e necessari e direi indispensabili che dal mondo esterno alle istituzioni pubbliche possono venire e utilizzarli e farli confluire secondo un disegno ed una impostazione organica nelle linee generali della politica regionale in questo settore. Ecco, signor Presidente, gli obiettivi fondamentali che noi abbiamo voluto perseguire.

Permangono certamente altri problemi anch'essi rilevanti dei quali si è trattato ampiamente stamane in quest'Aula: mi riferisco ad esempio al problema del personale, mi riferisco al discorso sulla prevenzione e sulla ricerca su cui si sono dilungati altri colleghi del mio Gruppo e su cui non occorre che io mi soffermi ulteriormente. Si è accennato ai problemi della formazione del personale e della informatizzazione per rendere realmente disponibili per tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel campo dell'assistenza i dati e le informazioni necessarie per poter operare con efficacia in questo campo. Quindi, dicevo, questi sono gli obiettivi, gli orientamenti che ci hanno mossi nel nostro lavoro in questi anni e in questi mesi. Come valutare alla luce di questo discorso il testo che, attraverso i vari apporti che ricordavo inizialmente, è stato esitato dalla Commissione competente? Certamente vi sono motivi di soddisfazione anzitutto, e l'ho detto, per il fatto che si pone un punto fermo e che finalmente si stabilisce una disciplina forse non del tutto soddisfacente ma che comunque pone le premesse per iniziare a costruire un sistema assistenziale. Il provvedimento di legge inoltre accoglie sul piano delle enunciazioni generali molti dei principi ai quali io ho fatto riferimento, in particolare quando tratta del ruolo che è riservato al privato sociale e al volontariato, anche se indubbiamente sotto questo profilo un'ulteriore riflessione secondo noi sarebbe stata opportuna e necessaria per comprendere meglio un problema che certamente è molto complesso e che certamente richiede approfondimenti che non si è riusciti ad operare in questo frattempo. Per ciò che riguarda questo particolare aspetto, che è fondamentale nella legge, quello del rapporto tra pubblico e privato, quello del ruolo che al privato sociale e al volontariato è riservato, io ritengo che le enunciazioni generali vadano bene, siano positive, ma riscontro anche

alcune genericità eccessive nella formulazione della legge e qualche incertezza in termini di formulazione che lascia aperti alcuni interrogativi che vorremmo vedere fugati e che speriamo con qualche emendamento di correggere e precisare nel limite del possibile. Noi cercheremo con alcuni emendamenti di apportare correttivi sperando di trovare disponibili gli altri Gruppi. Emerge dall'esame complessivo del testo accanto alla soddisfazione per il riconoscimento di queste esigenze di carattere generale e dei principi e degli orientamenti ai quali facevo riferimento, la preoccupazione per la non sempre sufficientemente chiara formulazione e l'insoddisfazione netta, chiara - è stata dichiarata dai colleghi che hanno parlato stamattina - per il modulo istituzionale organizzativo che si è scelto che non ci sembra adeguato a costruire quel sistema al quale facevo riferimento. Nonostante le migliori intenzioni dei colleghi di altri Gruppi e le affermazioni dell'Assessore degli affari generali, ci sembra un modulo istituzionale frammentario, eterogeneo, contraddittorio, non semplificato, ma complicato. Noi avevamo prospettato un'ipotesi organizzativa certamente opinabile e discutibile, bisognosa di perfezionamenti, di aggiustamenti e di messe a punto anche significative, se si vuole; il sistema proposto in alternativa ci sembra ancora più lacunoso, ancora più insufficiente e inadeguato.

Che cosa ipotizzavamo noi? Con una proposta forse opinabile ipotizzavamo di attenerci, non per un rispetto formale della legge ma per esigenze di semplificazione organizzativa, a quanto prospettato nel D.P.R. "348" laddove si dice che la Regione individua gli ambiti adeguati all'organizzazione e alla gestione dei servizi assistenziali in coincidenza con gli ambiti individuati per i servizi sanitari, vale a dire che fa coincidere le delimitazioni territoriali idonee alla gestione dei servizi assistenziali con quelle ritenute idonee alla gestione dei servizi sanitari. Questa coincidenza territoriale non può essere puramente formale, come è nel testo che stiamo esaminando, dove si dice che per la gestione dei servizi assistenziali gli ambiti territoriali coincidono con quelli delle Unità sanitarie locali, ma poi non c'è nessun riscontro operativo. Questo riconoscimento rimane del tutto vuoto, inutile, astratto, perché a livello di

questi ambiti non c'è niente in termini di organizzazione che venga prefigurato dal testo in esame.

Vi è un castello organizzativo molto eterogeneo, contraddittorio e frammentario che fa riferimento ai singoli Comuni a prescindere dalle loro dimensioni, dalle loro capacità organizzative e gestionali, a prescindere, tutto sommato, dalla natura dei bisogni che devono essere affrontati. Si prevede di creare in ciascuno di questi piccoli soggetti istituzionali delle strutture che spesso dovranno gestire molto poco e che comporteranno però dispendio e dispersione di mezzi finanziari che già non sono certamente sovrabbondanti per la gestione di questa legge. Comporteranno assunzioni ed appesantimenti a carico di un settore che invece ha bisogno di rivolgere il massimo di energia verso l'esterno, verso i soggetti che sono gli utenti in atto o potenziali dei servizi assistenziali. Accanto a questa rete di soggetti primari che sono i singoli Comuni, si prevede la possibilità di associazioni del tutto libere in termini territoriali e in termini di contenuto per dare vita ad una struttura organizzativa che sarà diversificata al massimo sul territorio, che non risponderà ad un'ipotesi neppure dimensionale unitaria di fronte alla quale il cittadino possa facilmente ed immediatamente orientarsi. Inoltre si attribuiscono competenze alle Unità sanitarie locali per particolari settori che hanno più accentuata connessione con fatti sanitari o con interventi di carattere sanitario. In questo modo non si rispetta quel criterio essenziale di globalità che dovrebbe caratterizzare, a nostro giudizio, i servizi assistenziali; attribuendo a soggetti istituzionali diversi i servizi e gli interventi, sia pure per pochi specifici settori, si abbandona questo criterio di globalità e di unitarietà del servizio e dell'approccio alla struttura, pubblica o privata che sia, che gestisce l'attività assistenziale e che entra in contatto con l'utente.

C'è inoltre un ruolo delle Province abbastanza discutibile, equivoco, definito in maniera forzata - mi sia consentito di dire - per rispondere sostanzialmente ad esigenze di compromesso, perfettamente comprensibili e forse anche rispettabili, ma che non giovano all'unitarietà del disegno e del sistema che si vuole costruire e realizzare.

Abbiamo di fronte, come dicevo, signor

Presidente, un modulo che comporta sprechi, dispersioni, scoordinamento, eterogeneità di atteggiamenti e di gestione; comporterà conseguenze non utili per gli utenti, per i cittadini. Dicevo inoltre che uno degli obiettivi della nostra iniziativa era quello di andare verso un sistema di una politica programmata che garantisse una partecipazione effettiva. Ma nel testo licenziato nonostante, ripeto, il travaglio e l'impegno profusi per la sua formulazione, noi troviamo ancora gravi insufficienze. Non sono previsti meccanismi idonei di partecipazione, atti a raccogliere gli apporti, i suggerimenti, le proposte, le iniziative che dalla realtà esterna alle istituzioni possono venire. Esistono infatti fuori dalle istituzioni esperienze, capacità e tradizioni di grande rilievo per la loro storia, per l'esperienza maturata e anche per l'apporto essenziale, indispensabile che da queste strutture può venire per la gestione di una politica assistenziale adeguata ai nostri tempi. Anche a questo proposito noi cercheremo - mi auguro trovando su questo punto l'intesa con gli altri Gruppi -, di introdurre meccanismi che diano concretezza, nella misura del possibile, all'esigenza di partecipazione, di coinvolgimento reale, attivo e dignitoso di queste realtà.

Infine, signor Presidente, c'è un problema che abbiamo sollevato e che sembra in qualche modo trovare una sua soluzione attraverso il confronto con gli altri Gruppi circa le modalità di approvazione del Piano sanitario regionale. Noi abbiamo sostenuto che queste modalità non possono esaurirsi in una procedura che coinvolga semplicemente la Giunta regionale e la Commissione consiliare competente. Riteniamo che il piano socio-assistenziale abbia un rilievo tale per cui deve essere giudicato, valutato, definito dalla massima Assemblea regionale nella sua collegialità, cioè dal Consiglio regionale, perché abbia la stessa forza giuridica del Piano sanitario regionale, anche se su quest'ultimo è probabile che si debba fare una riflessione critica. Crediamo che in questa fase si possano ipotizzare strumenti diversi da quello legislativo purché sempre affidati al Consiglio regionale nella sua collegialità; in seguito, a seconda delle esperienze, si potranno ulteriormente mettere a punto questi meccanismi.

Signor Presidente, mentre ci apprestiamo ad

introdurre i possibili correttivi e ad esprimere il voto conclusivo su questo provvedimento, come dicevo inizialmente, siamo animati da motivi insieme di soddisfazione e insoddisfazione: soddisfazione per il lavoro compiuto e per l'impegno durato quasi dieci anni e insoddisfazione per le carenze che certamente ci sono e per le scelte sbagliate che sono pure presenti nel testo. Abbiamo la sensazione che, tutto sommato, mentre facciamo un passo importante e mentre colmiamo una lacuna grave nella disciplina di un settore essenziale per la vita della comunità regionale, il Consiglio regionale e le forze politiche perdano un'occasione importante per assumere decisioni di un livello qualitativo più elevato, idoneo cioè a rispondere con pienezza e con soddisfazione alle esigenze reali e complesse della società e della comunità sarda.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

Campo di applicazione

1. In conformità alle disposizioni normative previste dagli articoli 15, 18, 75 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1984, n. 92, la disciplina e la riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali ha per oggetto:

a) le funzioni a carattere socio-assistenziale già attribuite agli enti locali da disposizioni legislative sia dello Stato che della Regione, precedenti all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348;

b) le funzioni trasferite alle amministrazioni comunali dal decreto del Presidente della Re-

pubblica 19 giugno 1979, n. 348, comprese quelle già esercitate dagli enti comunali di assistenza (ECA), dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), dagli uffici periferici dell'Amministrazione centrale dello Stato, dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, dagli enti nazionali di assistenza di cui agli articoli 75 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 e del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1984, n. 92;

c) ogni altra funzione a carattere socio-assistenziale attualmente esercitata dall'Amministrazione regionale o da questa delegata agli enti locali.

2. Rientrano nell'ipotesi di cui alla lettera c) del precedente comma le funzioni socio-assistenziali disciplinate dalla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, dal decreto del Presidente della Giunta regionale 28 febbraio 1975, n. 50 e loro successive modificazioni.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento modificativo Marracini - Tarquini - Fadda P. - Dadea:

Il secondo comma dell'articolo 2 è così sostituito:

“Rientrano nell'ipotesi di cui alla lettera c) del precedente comma le funzioni di natura assistenziale connesse con la prima sistemazione dei lavoratori emigrati di cui all'articolo 2, n. 2) della legge regionale 7 aprile 1975, n. 10 e successive modificazioni”. (1)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Dadea.

DADEA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assesso-

re degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 1, modificativo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

Art. 3

Contenuti e obiettivi

1. L'organizzazione dei servizi socio-assistenziali riguarda tutte le attività che attengono alla predisposizione ed alla erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli o dei gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le prestazioni economiche di natura previdenziale.

2. L'organizzazione dei servizi socio-assistenziali è rivolta in particolare alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) prevenire e concorrere a rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possono provocare situazioni di bisogno e di emarginazione nella vita sociale e produttiva;

b) promuovere e sostenere tutte le iniziative destinate alla tutela ed all'integrazione nella comunità di appartenenza dei soggetti non autosufficienti, limitando l'istituzionalizzazione ai soli casi di assoluta impossibilità di provvedere altri-

menti;

c) assicurare ed incentivare servizi ed interventi che garantiscano ai cittadini il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa;

d) favorire, in accordo con gli organismi competenti, l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, educativi, culturali e scolastici, nonché con tutti gli altri servizi che operano nel territorio, al fine di assicurare una risposta organica e complessiva ai bisogni della popolazione;

e) promuovere ed assicurare un ordinato sviluppo sociale, stimolando e sostenendo le iniziative favorevoli che nascono all'interno delle stesse comunità territoriali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, Segretaria:

Art. 4

Criteri ed indirizzi per
l'attuazione degli interventi

1. Nell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali deve essere garantito il rispetto dei seguenti principi:

a) uguaglianza, a parità di bisogno, della qualità dei servizi e degli interventi socio-assistenziali;

b) libertà di costituzione e di attività delle associazioni e fondazioni, con o senza personalità giuridica, che perseguono finalità assistenziali, in conformità all'articolo 38, ultimo comma, della Costituzione;

c) pieno rispetto delle scelte individuali in ordine all'utilizzazione delle strutture socio-assistenziali esistenti ed operanti nell'ambito territoriale di appartenenza dei cittadini;

d) diritto di ogni cittadino di ricevere presta-

zioni adeguate e professionalmente qualificate.

2. Deve altresì essere garantito il diritto alla riservatezza, con particolare riguardo allo stato ed al tipo di bisogni su cui si interviene, nonché alle prestazioni assistenziali richieste e ricevute dai cittadini.

3. La Regione si impegna ad assicurare, anche attraverso apposite e specifiche iniziative, la partecipazione ed il controllo dei cittadini e delle forze sociali sulla qualità e sulle modalità di gestione dei servizi socio-assistenziali e sull'erogazione delle relative prestazioni.

4. E' obbligo della Regione e dei soggetti titolari delle funzioni socio-assistenziali informare compiutamente i cittadini sui servizi socio-assistenziali, sulle prestazioni offerte, sulle possibilità di scelta esistenti, sulle condizioni e sulle modalità di erogazione degli interventi e delle prestazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, Segretaria:

Art. 5

Destinatari

1. I servizi e gli interventi socio-assistenziali sono destinati, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti, a tutti i cittadini italiani residenti nel territorio della Regione, senza distinzioni di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso.

2. Hanno altresì diritto di usufruire degli interventi socio-assistenziali gli stranieri e gli apolidi residenti nel territorio regionale, nel rispetto delle norme statali ed internazionali vigenti.

3. Gli interventi socio-assistenziali si estendono inoltre alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio regionale che si trovino in situazioni di bisogno

tali da richiedere interventi non differibili e non tempestivamente attuabili dai competenti servizi delle altre Regioni o dello Stato estero di appartenenza.

4. Sono fatte salve le norme statali vigenti in materia di domicilio di soccorso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, Segretaria:

Art. 6

Erogazione degli interventi

1. A norma di quanto disposto dalla lettera c) del precedente articolo 4 l'intervento assistenziale è, di regola, erogato nell'ambito territoriale di appartenenza dei cittadini ovvero delle strutture socio-assistenziali, previste nel piano regionale socio-assistenziale, ad ambito e competenza sovra territoriale.

2. In caso di comprovata necessità od opportunità di carattere oggettivo o soggettivo, il soggetto istituzionale cui è imputato l'onere finanziario della prestazione socio-assistenziale può, con provvedimento motivato, autorizzare l'erogazione dell'intervento in ambiti territoriali diversi.

3. Gli interventi socio-assistenziali urgenti sono erogati negli ambiti territoriali nei quali si è verificata la necessità.

4. Per i residenti nel territorio della Regione i soggetti istituzionali cui imputare l'onere finanziario conseguente all'erogazione di interventi socio-assistenziali sono individuati facendo riferimento al comune di residenza dell'utente. Per coloro che non risiedono nel territorio della Regione ammessi ad usufruire di prestazioni socio-assistenziali secondo quanto disposto nel terzo comma del precedente articolo 5, i soggetti cui deve essere imputato l'onere finanziario della pre-

stazione sono individuati facendo riferimento al comune nel cui ambito territoriale si è manifestata la necessità di intervento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, Segretaria:

Art. 7

Libertà di scelta dei cittadini

1. A norma di quanto disposto dalla lettera c) del precedente articolo 4 i cittadini hanno il diritto di scegliere liberamente, all'interno dell'ambito territoriale di appartenenza, se usufruire delle strutture pubbliche o di quelle convenzionate.

2. Ad essi è altresì consentito di fare ricorso, previa autorizzazione, a strutture o a servizi privati non convenzionati, a condizione che i soggetti gestori risultino regolarmente iscritti nei registri previsti dai successivi articoli.

3. L'autorizzazione è rilasciata dai soggetti cui è imputato l'onere della spesa, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con il quadro delle risorse pubbliche o convenzionate del territorio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, Segretaria:

Art. 8

Partecipazione al costo delle prestazioni

1. Nel rispetto dei criteri contenuti nel regolamento di cui all'articolo 51 della presente legge, i comuni, singoli o associati, individuano per quali interventi, in quale misura e con quali modalità i destinatari degli interventi e le persone tenute al mantenimento ed alla corresponsione degli alimenti debbano partecipare al costo delle prestazioni erogate in relazione alle proprie condizioni economiche.

PRESIDENTE. Sono stati presentati in questo momento alcuni emendamenti che devono essere distribuiti. Sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 27, viene ripresa alle ore 19 e 05).

PRESIDENTE. All'articolo 8 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento modificativo Marracini - Tarquini - Dadea - Onnis - Mereu S. - Fadda P.:

“Art. 8

Le parole ‘e le persone tenute al mantenimento ed alla corresponsione degli alimenti’ sono soppresse”. (24)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fadda per illustrare questo emendamento.

FADDA PAOLO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 24. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, Segretaria:

TITOLO II

ASSETTO ISTITUZIONALE ED ORGANIZZATIVO

Art. 9

Competenze della Regione

1. La Regione, nell'ambito del riordino del sistema socio-assistenziale, svolge le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo.

2. In particolare:

a) predispone ed approva il piano regionale socio-assistenziale di cui all'articolo 19;

b) valuta i programmi annuali d'intervento predisposti dai comuni ai sensi del successivo articolo 20;

c) assicura l'impiego coordinato di tutte le risorse destinate, a qualsiasi titolo, ad interventi nel settore dei servizi socio-assistenziali;

d) ripartisce, tenuto conto delle indicazioni e delle proposte formulate dalle Amministrazioni provinciali e comunali, il fondo regionale per gli interventi nel settore;

e) determina gli orientamenti generali per il concorso dei cittadini in stato di bisogno e delle persone tenute a norma di legge al mantenimento ed alla corresponsione degli alimenti al costo delle prestazioni erogate;

f) determina gli indirizzi generali per l'individuazione dei servizi che possono essere gestiti in forma integrata dalle strutture sociali e sanitarie, predisponendo altresì lo schema tipo delle relative convenzioni;

g) favorisce e promuove la costituzione di as-

sociazioni fra più comuni per la gestione congiunta degli interventi socio-assistenziali;

h) cura la tenuta dei registri regionali dei soggetti privati e delle associazioni di volontariato che operano nel settore;

i) promuove la formazione e l'aggiornamento professionale, attraverso apposite iniziative, del personale impiegato nel settore dei servizi socio-assistenziali;

l) disciplina le modalità ed i criteri di vigilanza sulle attività e sulle strutture socio-assistenziali che operano, a qualsiasi titolo, nel territorio regionale;

m) attua le forme di verifica idonee a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi e degli interventi socio-assistenziali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, *Segretaria*:

Art. 10

Delimitazione degli ambiti territoriali

1. A norma dell'articolo 18, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, gli ambiti territoriali adeguati alla realizzazione degli obiettivi indicati dalla presente legge coincidono con gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali, così come determinati dalla tabella A, allegata alla legge regionale 16 marzo 1981, n. 13 e successive modificazioni.

2. All'interno degli ambiti territoriali di cui al precedente comma, i compiti e le attività socio-assistenziali sono esercitati dai comuni, singoli o associati, nel rispetto dei criteri e delle direttive contenuti nel piano regionale socio-assistenziale.

3. Al fine di assicurare la maggiore corrispondenza alle esigenze di programmazione e di gestione dei servizi socio-assistenziali, gli ambiti territoriali di cui al primo comma del presente ar-

ticolo, possono essere modificati, contestualmente a quelli delle Unità sanitarie locali e nel rispetto delle disposizioni legislative dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, con deliberazione del Consiglio regionale.

4. Le amministrazioni comunali, singole o associate, coordinano ed integrano i propri servizi socio-assistenziali con quelli sanitari esistenti nel territorio e con gli altri servizi di sviluppo e di intervento sociale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Loretto - Dettori - Saba:

“Art. 10

Al secondo comma, dopo la parola ‘associati’ aggiungere: ‘tramite presidii, uffici e servizi propri o degli enti ed organismi convenzionati ai sensi della presente legge’ ”.
(34)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Loretto per illustrare questo emendamento.

LORETTU (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero

34, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOI, *Segretaria*:

Art. 11

Soggetti istituzionali

1. All'interno di ciascuno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi del precedente articolo 10, le funzioni socio-assistenziali sono esercitate dai comuni e dalle Unità sanitarie locali, nelle ipotesi e con i limiti indicati al successivo articolo 14.

2. Allorché si verifichi l'ipotesi di coincidenza degli ambiti territoriali della Unità sanitaria locale e della comunità montana ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, le funzioni socio-assistenziali sono esercitate dalla comunità montana.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Saba - Serra Pinus - Secci:

"Art. 11

Alla fine del punto 1 aggiungere: ', e dalle Amministrazioni Provinciali, ove non si avvalga no di quanto disposto dal successivo articolo 16' ". (36)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Fadda Paolo. Ne ha facoltà.

FADDA PAOLO (D.C.). Per chiedere, signor Presidente, in modo particolare quando ci sono degli emendamenti, che si vada un po' più

piano perché altrimenti non riusciamo a comprendere e a seguire con il dovuto rigore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Saba per illustrare il suo emendamento.

SABA (D.C.). Onorevoli colleghi, mi sono permesso, senza voler innovare l'architettura complessiva della legge, di proporre l'integrazione dell'articolo 11 relativamente alla ricomprensione della Provincia tra i soggetti istituzionali dell'assistenza, perché nel successivo articolo 16 le Province vengono ricomprese nello spettro operativo di questa legge quando si dice che esse possono, mediante convenzioni, affidare l'organizzazione e la gestione degli interventi loro attribuiti dalle leggi dello Stato ai Comuni. Ovviamente questa è una facoltà, come chiaramente dice l'articolo 16. Ove questa facoltà non venisse esercitata, per quanto traspaia dal testo della legge il desiderio del legislatore regionale perché questo le Province facciano (io ho i miei dubbi ma sono fatti e dubbi personali), non si può comunque dire che la Provincia non è da annoverare tra i soggetti istituzionali dell'assistenza di cui all'articolo 11 perché, ci piaccia o no, a meno che non abbiamo paura delle parole, la Provincia ha delle competenze che sono richiamate elencativamente all'articolo 16.

Noi auspichiamo, o meglio, chi ha steso la legge auspica chiaramente che le Province delegino queste competenze ai Comuni. Se non lo dovessero fare, però, non si può dire che all'interno degli ambiti territoriali i soggetti istituzionali sono soltanto i Comuni e le Unità sanitarie locali. E non si dica - su questo vorrei che si facesse un po' di attenzione - che questa legge tratta unicamente degli interventi nel settore socio-assistenziale derivanti dal D.P.R. "348" e pertanto non essendo le competenze della Provincia connesse al "348" ma ad altre leggi dello Stato, noi qui stiamo raffigurando l'organizzazione socio-sanitaria della Regione sarda in relazione esclusiva al "348"; questa potrebbe essere l'obiezione.

Innanzitutto io non credo che la legge, così come noi l'abbiamo impiantata nella sua globalità, abbia uno spettro operativo unicamente riferito alle competenze del D.P.R. "348", ma a tutta

la materia dell'assistenza e degli interventi socio-sanitari. Per esempio, all'articolo 9 si parla delle competenze della Regione e si dice che la Regione predispone il piano regionale socio-assistenziale di cui al successivo articolo 19; nell'articolo 19 noi non diciamo che il piano socio-assistenziale della Regione riguarda unicamente le materie di cui al "348" ma riguarda tutta la materia socio-assistenziale. Dico di più: nello stesso articolo 9, che abbiamo approvato, al punto d) che cosa c'è scritto? Che la Regione ripartisce, tenuto conto delle indicazioni e delle proposte formulate dalle Amministrazioni provinciali e comunali, il fondo regionale per gli interventi nel settore. A che titolo intervengono le Amministrazioni provinciali secondo l'articolo 9 per formulare le proposte sulla base delle quali la Regione ripartisce il fondo regionale per gli interventi socio-sanitari? Perché le Amministrazioni provinciali vengono riconosciute ancora provvisoriamente, a seconda dei punti di vista, soggetti istituzionali o comunque aventi competenze e funzioni socio-sanitarie. Questa è soltanto un'integrazione formale, sia ben chiaro, perché a meno che non si abbia paura delle parole, nulla si sta dicendo di più. Non si sta dicendo che le Amministrazioni provinciali interferiscono nella attività del soggetto istituzionale primario che è il Comune, né si sta dicendo che possono interferire nell'Unità sanitaria locale che è competente per le funzioni socio-assistenziali non assegnate ai Comuni. Si sta soltanto, per completezza dell'architettura della legge, ricordando che esiste anche un altro soggetto che abbiamo noi stessi richiamato nel precedente articolo 9 come soggetto di proposta addirittura per il piano e per la ripartizione dei fondi. Quindi nessuno si offenda se ci si è permessi di avere anche noi qualche piccola idea di carattere puramente formale, giuridico, senza alcun riflesso politico.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 36 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 36, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MOI, Segretario:

Art. 12

Competenze e funzioni dei comuni
nel settore dei servizi
socio-assistenziali

1. Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto speciale per la Sardegna e di quanto disposto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, i comuni sono titolari delle funzioni amministrative nel settore socio-assistenziale e le esercitano con le modalità ed i criteri stabiliti dalla presente legge.

2. In particolare, è affidato ai comuni l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali concernenti:

- a) la gestione degli asili-nido;
- b) la gestione dei centri di aggregazione sociale e di pronto intervento;
- c) la gestione delle strutture residenziali e semi-residenziali;
- d) l'erogazione degli interventi economici a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) l'erogazione degli interventi socio-assistenziali a favore degli emigrati ed immigrati, con particolare riguardo per quelli previsti dalla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, e successive modificazioni;
- f) l'erogazione degli interventi per soggiorni climatici;
- g) l'assistenza domiciliare a qualsiasi titolo corrisposta;

h) gli interventi previsti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348;

i) gli interventi previsti dagli articoli 28, 29, 30, 31, 35, 36 e 37 della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 2, 3 e 20. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento modificativo Marracini - Tarquini - Fadda Paolo - Dadea:

“Art. 12

La lettera e) del secondo comma è sostituita dalla seguente:

‘e) l'erogazione degli interventi socio-assistenziali a favore degli emigrati previsti dall'articolo 2, comma secondo, della presente legge’’. (2)

Emendamento aggiuntivo Marracini - Tarquini - Fadda P. - Dadea.

“Art. 12

Dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

‘l'erogazione degli interventi socio-assistenziali a favore di soggetti portatori di handicap’’. (3)

Emendamento aggiuntivo Marracini - Tarquini - Dadea - Mereu Salvatorangelo - Onnis - Fadda Paolo:

“Art. 12

Dopo il comma secondo dell'articolo è aggiunto il seguente:

‘Sono inoltre trasferite ai Comuni le funzioni a favore dei sofferenti mentali ed handicappati rispettivamente previste dall'articolo 7 della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44 e dall'articolo 92 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12’’. (20)

PRESIDENTE. Per illustrare questi emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Dadea.

DADEA (P.C.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 2, modificativo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 3, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto infine in votazione l'emendamento numero 20, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MOI, Segretaria:

Art. 13

Forme di collaborazione
fra comuni

1. All'interno di ciascuno degli ambiti terri-

toriali delimitati ai sensi del precedente articolo 10, allo scopo di favorire il riassetto territoriale delle amministrazioni locali e di consentire lo svolgimento delle funzioni ad esse spettanti in modo efficiente e coordinato, nonché l'effettuazione di interventi che interessino congiuntamente la popolazione ed il territorio di più comuni, questi ultimi hanno la facoltà di dare vita a forme di collaborazione ed intese, da realizzarsi sulla base delle indicazioni e con le modalità indicate dal piano regionale socio-assistenziale di cui al successivo articolo 19.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MOI, *Segretaria*:

Art. 14

Competenze e funzioni delle Unità sanitarie locali

1. Secondo quanto disposto dall'articolo 11, primo comma, della presente legge, deve essere affidato alle Unità sanitarie locali l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali concernenti:

- a) la prevenzione, la cura e la riabilitazione degli stati di tossicodipendenza ed alcolismo;
- b) l'assistenza sociale alla maternità, infanzia, età evolutiva ed alla famiglia, di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, ed alla legge regionale 8 marzo 1979, n. 8;
- c) l'assistenza, la riabilitazione e l'inserimento sociale dei soggetti portatori di handicap;
- d) la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei sofferenti mentali;
- e) l'assistenza familiare e la tutela psico-affettiva dei minori ricoverati nei presidi sanitari pubblici e privati convenzionati di cui alla legge regionale 6 settembre 1983, n. 25.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, le Unità sanitarie locali sono tenute a trasmettere ai comu-

ni ed all'Assessore regionale competente in materia socio-assistenziale una relazione sull'andamento della gestione delle funzioni socio-assistenziali, sui risultati ottenuti e sulle eventuali proposte innovative.

3. I comuni possono in ogni momento procedere alla verifica delle concrete modalità attuative dei servizi, degli interventi e dei programmi, anche allo scopo di migliorarne i livelli qualitativi e quantitativi di erogazione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 4. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento modificativo Marracini - Tarquini - Fadda P. - Dadea:

“Art. 14

La lettera c) del primo comma dell'articolo è così modificata: 'la riabilitazione dei soggetti portatori di handicap' ”. (4)

PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Dadea.

DADEA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 4, modificativo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MOI, Segretaria:

Art. 15

Servizi socio-assistenziali delle
Unità sanitarie locali

1. Le Unità sanitarie locali svolgono le attività loro attribuite ai sensi del precedente articolo 14 per mezzo di un apposito "Servizio socio-assistenziale".

2. In relazione alle attività esercitate, il Servizio socio-assistenziale, al fine di adeguare i propri interventi alle caratteristiche psico-sociali degli utenti ed alle specificità dei bisogni, è organizzato, di regola, nei seguenti settori:

- a) infanzia ed età evolutiva;
- b) adulti ed anziani.

3. Il servizio socio-assistenziale è diretto da un responsabile prescelto tra gli operatori di ruolo della Unità sanitaria locale in possesso di comprovata esperienza e competenza in materia di servizi sociali. L'incarico di responsabile viene conferito con le modalità e le procedure di cui al terzo comma dell'articolo 25 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13.

4. Il responsabile del servizio socio-assistenziale fa parte dell'Ufficio di direzione dell'Unità sanitaria locale e partecipa con voto consultivo alle sedute del Comitato di gestione.

5. Al responsabile del servizio socio-assistenziale è corrisposta, per la durata dell'incarico, un'indennità equivalente a quella prevista dall'accordo nazionale unico di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per i responsabili dei servizi sanitari ed amministrativi delle Unità sanitarie locali.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato l'emendamento numero 8. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Marracini - Tarchini - Fadda P. - Dadea:

"Art. 15

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

Art. 15 bis

Coordinamento dei servizi sanitari con i servizi socio-assistenziali

La Regione formula criteri ed indirizzi per il coordinamento dei servizi sanitari con i servizi socio-assistenziali.

Il regolamento previsto dall'articolo 51 della presente legge individua lo schema-tipo delle convenzioni tra Comune e Unità Sanitaria Locale da stipularsi per il fine di cui al comma precedente". (8)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Dadea.

DADEA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 8, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MOI, Segretaria:

Art. 16

Competenze e funzioni delle province

1. Le province possono affidare l'organizzazione e la gestione degli interventi loro attribuiti da leggi dello Stato nel settore socio-assistenziale ai comuni, singoli o associati, regolamentando i reciproci rapporti mediante apposite convenzioni, predisposte sulla base di uno schema-tipo previsto dal regolamento di cui all'articolo 51 della presente legge.

2. Con le convenzioni sono disciplinati, fra l'altro, i rapporti patrimoniali e finanziari, nonché le modalità e le condizioni d'impiego del personale provinciale con riferimento alle attività precedentemente indicate.

3. Fra le funzioni ricomprese nel primo comma del presente articolo rientrano in particolare:

a) le attività per la protezione sociale dei fanciulli "illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono", di cui all'articolo 144, lett. G., n. 2, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, ed al regio decreto luogotenenziale 8 maggio 1947, n. 798 e successive modificazioni;

b) le attività già esercitate dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, trasferite alle province ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 695;

c) le altre attività a carattere socio-assistenziale indicate dal regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MOI, Segretaria:

Art. 17

Presidi e servizi multizonali

1. Nel piano regionale socio-assistenziale sono indicati i presidi ed i servizi che possono essere utilizzati anche da cittadini residenti in ambiti territoriali diversi da quello in cui detti presidi sono ubicati.

2. La gestione, in regime diretto o convenzionato, delle strutture a carattere multizonale è affidata all'amministrazione comunale competente per territorio o all'amministrazione provinciale in caso di rinuncia del comune.

3. Il comune cui è stata affidata la gestione di presidi o servizi multizonali tiene specifico conto di gestione per ciascun servizio o presidio multizonale; adotta, nel rispetto delle indicazioni e dei criteri direttivi del piano regionale socio-assistenziale, i piani ed i programmi, nonché tutti gli atti concernenti l'organizzazione generale di detti presidi o servizi.

4. Periodiche e regolari consultazioni, debbono essere mantenute fra l'amministrazione responsabile della gestione del servizio multizonale ed il comune in cui l'utente risiede abitualmente, al fine di individuare le cause del bisogno, gli eventuali interventi di prevenzione e le modalità per il più rapido reinserimento nell'ambiente di provenienza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MOI, Segretaria:

TITOLO III

PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE

Art. 18

I soggetti della programmazione socio-assistenziale

1. La Regione, le province e i comuni, singoli o associati, nel rispetto dei principi stabiliti dal-

l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, costituiscono i soggetti della programmazione regionale.

2. Le province concorrono all'elaborazione del piano regionale socio-assistenziale.

3. I comuni formulano i programmi annuali di intervento sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale socio-assistenziale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MOI, Segretaria:

Art. 19

Piano regionale socio-assistenziale

1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi indicati dalla presente legge, provvede alla predisposizione di un piano triennale degli interventi, articolato in progetti-obiettivo ed azioni programmatiche e coordinato con il piano regionale sanitario previsto dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'articolo 32 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13.

2. Il piano di cui al comma precedente deve essere annualmente verificato ed aggiornato al fine di adeguarlo alle nuove eventuali esigenze.

3. Il piano, predisposto dall'Assessore regionale competente per materia nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale almeno 120 giorni prima della sua scadenza, previo parere della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento.

4. Il piano regionale deve obbligatoriamente contenere:

a) la specificazione degli obiettivi generali e settoriali che si intendono realizzare nel periodo di riferimento del piano triennale, nonché le aree socio-assistenziali oggetto di progetti-obiettivo e

di azioni programmatiche;

b) i riferimenti ai dati di carattere economico e sociale;

c) l'analisi delle risorse finanziarie e del personale disponibili;

d) l'analisi dei livelli di interazione e di integrazione con i programmi ed i progetti, regionali e locali, di altri settori di intervento;

e) i criteri e gli indirizzi ai quali devono riferirsi i comuni per la formulazione dei programmi annuali di intervento;

f) la tipologia di ciascun servizio e la relativa metodologia di intervento;

g) gli standard di funzionalità e di organizzazione dei servizi e delle strutture socio-assistenziali;

h) l'ammontare delle risorse finanziarie destinate, a qualsiasi titolo, ad interventi nel settore, determinando le quote destinate al finanziamento dei progetti-obiettivo e delle azioni programmatiche;

i) gli indici e gli standard da assumere per la ripartizione del fondo socio-assistenziale.

5. Il piano regionale socio-assistenziale deve altresì specificare le forme e le modalità di coordinamento che si intendono realizzare con i servizi sanitari educativi, culturali, scolastici e con ogni altro servizio operante nel territorio della Regione.

6. Il piano triennale e gli aggiornamenti annuali sono predisposti tenendo conto delle indicazioni, delle proposte e delle richieste avanzate dalle province e dai comuni, singoli o associati, nonché dalle Unità sanitarie locali, in relazione alle funzioni loro attribuite ai sensi della presente legge. Deve inoltre essere garantita la partecipazione dei soggetti non istituzionali che svolgono la loro attività nel settore socio-assistenziale.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 11, 12, 13, 23, 32, 35. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento modificativo Marracini - Tarquini - Fadda P. - Dadea:

Art. 19

Al comma primo dell'articolo le parole "piano triennale" sono così sostituite "piano pluriennale". (11)

Emendamento modificativo Marracini - Tarchini - Fadda Paolo - Dadea:

Art. 19

Il secondo comma è così modificato:

"Il piano di cui al comma precedente deve essere annualmente verificato ed aggiornato con le medesime procedure entro il 30 settembre di ogni anno al fine di adeguarlo alle nuove eventuali esigenze e di ricostituirne l'estensione temporale". (12)

Emendamento aggiuntivo Marracini - Tarchini - Fadda P. - Dadea:

Art. 19

Al comma 4 lettera h) dell'articolo sono aggiunte le parole seguenti "e specificando le quote rispettivamente assegnate ai Comuni ed alle Unità Sanitarie Locali". (13)

Emendamento aggiuntivo Marracini - Tarchini - Dadea - Mereu S. - Onnis - Fadda P.:

Art. 19

Alla lettera I) del comma quarto dell'articolo sono aggiunte le parole seguenti: "individuati in relazione alle caratteristiche del territorio ed all'entità della popolazione residente e finalizzati al riequilibrio nella distribuzione delle risorse". (23)

Emendamento modificativo Marracini - Tarchini - Onnis - Mereu S. - Dadea - Fadda P.:

Art. 19

Al comma terzo dell'articolo le parole "con decreto del Presidente della Giunta regionale" so-

no sostituite dalle seguenti "con deliberazione del Consiglio regionale". (32)

Emendamento soppressivo parziale Marracini - Loretto - Fadda Paolo - Dadea:

Art. 19

Al terzo comma dell'articolo sono soppresse le parole: "almeno centoventi giorni prima della sua scadenza, previo parere della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento". (35)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

DADEA (P.C.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.* La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 35. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 32. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 23. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MOI, Segretaria:

Art. 20

Programmi comunali d'intervento

1. Entro il 31 marzo di ogni anno i comuni predispongono programmi annuali d'intervento in conformità agli indirizzi ed alle direttive del piano regionale socio-assistenziale.

2. I programmi si articolano in progetti-obiettivo ed azioni programmatiche e indicano, per ciascuno di essi:

a) dimensione e caratteristiche del bacino di utenza;

b) individuazione delle risorse esistenti nel territorio in ordine alle strutture, al personale ed alle disponibilità finanziarie proprie, di altri enti nonché derivanti dalla contribuzione di cui al precedente articolo 10;

c) individuazione dei servizi e degli interventi che si intendono attivare.

3. Nei successivi 120 giorni la Giunta regionale verifica la rispondenza del programma annuale con gli indirizzi e le direttive del piano regionale, nonché la congruità di ogni singolo progetto-obiettivo od azione programmatica.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento modificativo Marracini - Tarquini - Fadda P. - Dadea:

Art. 20

Il comma 3 dell'articolo è così modificato:

“Per il coordinato esercizio delle funzioni regionali di programmazione, la Giunta regionale, entro 120 giorni dalla ricezione dei programmi comunali, ne valuta la rispondenza con gli indirizzi e le direttive del piano regionale”. (9)

Emendamento aggiuntivo Loretto - Marracini - Tarquini

Art. 20

Dopo il terzo comma è inserito il seguente:

“Nella predisposizione dei programmi annuali i comuni devono sentire i rappresentanti delle associazioni private iscritte al registro regionale di cui all'articolo 37 e delle associazioni di volontariato iscritte all'albo di cui all'articolo 39, operanti nel territorio comunale. Del parere deve essere fatta menzione nella delibera comunale di approvazione del programma”. (30)

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIRETTA.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Loretto per illustrare il suo emendamento.

LORETTU (D.C.). Signor Presidente, in riferimento all'emendamento numero 30 è necessaria una correzione tecnica in quanto vi è un errore nel testo dove si fa riferimento alle associazioni private iscritte al Registro regionale. In realtà gli articoli di riferimento citati non sono esatti, quindi chiediamo se sia possibile sospendere la discussione su questo articolo e sugli emendamenti per apportare le correzioni necessarie.

PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni, la richiesta è accolta. Si dia lettura dell'articolo 21.

Art. 19

Al comma primo dell'articolo le parole "piano triennale" sono così sostituite "piano pluriennale". (11)

Emendamento modificativo Marracini - Tarquini - Fadda Paolo - Dadea:

Art. 19

Il secondo comma è così modificato:

"Il piano di cui al comma precedente deve essere annualmente verificato ed aggiornato con le medesime procedure entro il 30 settembre di ogni anno al fine di adeguarlo alle nuove eventuali esigenze e di ricostituirne l'estensione temporale". (12)

Emendamento aggiuntivo Marracini - Tarquini - Fadda P. - Dadea:

Art. 19

Al comma 4 lettera h) dell'articolo sono aggiunte le parole seguenti "e specificando le quote rispettivamente assegnate ai Comuni ed alle Unità Sanitarie Locali". (13)

Emendamento aggiuntivo Marracini - Tarquini - Dadea - Mereu S. - Onnis - Fadda P.:

Art. 19

Alla lettera l) del comma quarto dell'articolo sono aggiunte le parole seguenti: "individuati in relazione alle caratteristiche del territorio ed all'entità della popolazione residente e finalizzati al riequilibrio nella distribuzione delle risorse". (23)

Emendamento modificativo Marracini - Tarquini - Onnis - Mereu S. - Dadea - Fadda P.:

Art. 19

Al comma terzo dell'articolo le parole "con decreto del Presidente della Giunta regionale" so-

no sostituite dalle seguenti "con deliberazione del Consiglio regionale". (32)

Emendamento soppressivo parziale Marra-cini - Loretto - Fadda Paolo - Dadea:

Art. 19

Al terzo comma dell'articolo sono soppresse le parole: "almeno centoventi giorni prima della sua scadenza, previo parere della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento". (35)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

DADEA (P.C.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.* La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 35. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 32. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 23. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MOI, Segretaria:

Art. 20

Programmi comunali d'intervento

1. Entro il 31 marzo di ogni anno i comuni predispongono programmi annuali d'intervento in conformità agli indirizzi ed alle direttive del piano regionale socio-assistenziale.

2. I programmi si articolano in progetti-obiettivo ed azioni programmatiche e indicano, per ciascuno di essi:

a) dimensione e caratteristiche del bacino di utenza;

b) individuazione delle risorse esistenti nel territorio in ordine alle strutture, al personale ed alle disponibilità finanziarie proprie, di altri enti nonché derivanti dalla contribuzione di cui al precedente articolo 10;

c) individuazione dei servizi e degli interventi che si intendono attivare.

3. Nei successivi 120 giorni la Giunta regionale verifica la rispondenza del programma annuale con gli indirizzi e le direttive del piano regionale, nonché la congruità di ogni singolo progetto-obiettivo od azione programmatica.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento modificativo Marracini - Tarquini - Fadda P. - Dadea:

Art. 20

Il comma 3 dell'articolo è così modificato:

“Per il coordinato esercizio delle funzioni regionali di programmazione, la Giunta regionale, entro 120 giorni dalla ricezione dei programmi comunali, ne valuta la rispondenza con gli indirizzi e le direttive del piano regionale”. (9)

Emendamento aggiuntivo Loretto - Marracini - Tarquini

Art. 20

Dopo il terzo comma è inserito il seguente:

“Nella predisposizione dei programmi annuali i comuni devono sentire i rappresentanti delle associazioni private iscritte al registro regionale di cui all'articolo 37 e delle associazioni di volontariato iscritte all'albo di cui all'articolo 39, operanti nel territorio comunale. Del parere deve essere fatta menzione nella delibera comunale di approvazione del programma”. (30)

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIRETTA.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Loretto per illustrare il suo emendamento.

LORETTU (D.C.). Signor Presidente, in riferimento all'emendamento numero 30 è necessaria una correzione tecnica in quanto vi è un errore nel testo dove si fa riferimento alle associazioni private iscritte al Registro regionale. In realtà gli articoli di riferimento citati non sono esatti, quindi chiediamo se sia possibile sospendere la discussione su questo articolo e sugli emendamenti per apportare le correzioni necessarie.

PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni, la richiesta è accolta. Si dia lettura dell'articolo 21.

MOI, Segretaria:

Art. 21

Informazione e ricerca

1. La Regione, ai fini di programmazione e di gestione degli interventi socio-assistenziali, provvede alla rilevazione e all'elaborazione di dati sull'attività dei servizi socio-assistenziali, di dati demografici, economici e sociali.

2. Le informazioni raccolte sono messe a disposizione della collettività e, in particolare, dei soggetti istituzionali titolari delle funzioni socio-assistenziali, di associazioni e fondazioni private, di associazioni di volontariato e di altri soggetti sociali operanti nel settore.

3. La Regione periodicamente provvede, anche sulla base delle esigenze presentate dagli enti territoriali, ad effettuare studi e ricerche sulle cause economiche, sociali e psicologiche che possono aver determinato situazioni di bisogno e di emarginazione sociale anche al fine di individuare e definire più efficaci modalità di intervento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MOI, Segretaria:

Art. 22

Relazione annuale

1. Il Presidente della Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge, sulla qualità delle prestazioni erogate, sui risultati acquisiti dagli studi e nelle ricerche effettuate ai sensi del precedente articolo 21, sulla diffusione di fattori di rischio e sulla dinamica di fenomeni sociali di particolare rilievo nonché sulle attività

di volontariato che si svolgono nel territorio regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

MOI, Segretaria

Art. 23

La Consulta regionale per i servizi socio-assistenziali

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, è costituita la Consulta regionale per i servizi socio-assistenziali.

2. La Consulta per i servizi socio-assistenziali è presieduta dall'Assessore regionale competente per materia, dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è composta:

– da un funzionario dell'Assessorato regionale competente per materia;

– da tre componenti scelti fra assistenti sociali, educatori e psicologi che operino nelle strutture socio-assistenziali, di cui uno operante in strutture private, nominati dalla Giunta regionale;

– da due sanitari, un geriatra ed uno psichiatra, operanti presso strutture pubbliche, nominati dalla Giunta regionale;

– da un sociologo ed un medico igienista, nominati dalla Giunta regionale su comune designazione delle università sarde;

– da un rappresentante delle amministrazioni comunali designato dalla delegazione regionale dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

– da un rappresentante delle amministrazioni provinciali designato dall'Unione province sarde;

– dal Presidente del Tribunale per i minorenni o da un giudice suo delegato;

– da due rappresentanti di organizzazioni

private e di volontariato che partecipino alla gestione dei servizi socio-assistenziali nell'ambito regionale, designati dalle stesse associazioni.

3. La Consulta per i servizi socio-assistenziali ha funzioni di consulenza generale in materia socio-assistenziale ed esprime parere obbligatorio sulla proposta del piano regionale socio-assistenziale, sugli aggiornamenti annuali e sulla proposta di relazione annuale di cui all'articolo 22.

4. La mancata comunicazione del parere entro 20 giorni dalla richiesta equivale ad assenso.

5. La Consulta può inoltre formulare proposte e suggerimenti al fine di assicurare una maggiore funzionalità ed economicità dei servizi socio-assistenziali.

6. La Consulta può prevedere l'istituzione nel proprio ambito di commissioni ristrette, anche a carattere temporaneo, per l'esame di particolari materie o problemi; la presidenza delle commissioni può essere delegata dal Presidente della Consulta ad uno dei componenti della commissione stessa.

7. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un impiegato della VII fascia funzionale, appartenente all'Assessorato regionale competente per materia.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Sechi - Mulas - Serra Pintus - Fadda Paolo - Saba - Manunza - Marracini - Tarquini - Dadea:

Art. 23

Dopo l'ultimo alinea del secondo comma è aggiunto il seguente:

“Da quattro rappresentanti delle associazioni mutilati ed invalidi maggiormente rappresentative esistenti in Sardegna designati dalle stesse associazioni di categoria”. (27)

Emendamento modificativo Loretto - Marracini - Tarquini - Fadda Paolo:

Art. 23

Nel secondo comma, l'ultimo capoverso è così sostituito:

“— da quattro rappresentanti, uno per provincia, delle istituzioni, enti od organismi privati iscritti nel registro regionale di cui all'articolo 37, e da quattro rappresentanti, uno per provincia, delle associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 39”. (28)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 27 ha facoltà di illustrarlo.

DADEA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 28 ha facoltà di illustrarlo.

FADDA PAOLO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta accoglie l'emendamento numero 27 e si rimette al Consiglio per l'emendamento numero 28.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 28. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 23. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 27. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

MOI, Segretaria:

TITOLO IV

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

CAPO I

PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE

Art. 24

Finalità e contenuti

1. Allo scopo di prevenire e rimuovere fenomeni e situazioni di emarginazione di singoli e di gruppi, la Regione e gli enti locali promuovono, nel rispetto degli ambiti di competenza indicati dalla presente legge, l'istituzione di servizi e strutture di aggregazione sociale, incentivando, favorendo e realizzando di propria iniziativa interventi di tipo educativo, culturale, ricreativo, sportivo o di tempo libero.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

MOI, Segretaria:

Art. 25

Asili-nido

1. L'asilo nido integra la funzione educativa della famiglia, concorrendo ad un armonico ed equilibrato sviluppo psico-fisico ed affettivo del bambino da 0 a 3 anni ed alla sua socializzazione, ed opera secondo criteri di coordinamento e di raccordo con la scuola materna e con il sistema scolastico nel suo complesso.

2. Il piano regionale socio-assistenziale stabilisce:

a) i limiti minimi e massimi di ricettività dell'asilo-nido;

b) i criteri di accettazione dei bambini;

c) le qualifiche professionali e l'entità del personale necessarie per garantire l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica dei bambini.

3. La destinazione delle strutture e dei servizi dell'asilo-nido può essere mutata, con provvedimento motivato, a condizione che il mutamento sia reso necessario dai bassi valori dell'utenza, abbia carattere temporaneo e sia comunque funzionale al soddisfacimento di esigenze concernenti l'infanzia e l'età evolutiva. Il comune provvede con scadenze regolari alla verifica dell'esistenza delle condizioni che hanno legittimato il mutamento di destinazione. L'uso originario deve essere ripristinato non appena tali condizioni siano venute meno.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, rientra tra i mutamenti ammissibili la destinazione a micro-nido.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

MOI, Segretaria:

Art. 26

Centri di aggregazione sociale

1. I centri di aggregazione sociale promuovono iniziative ed attività di aggregazione culturale, ricreativa, sportiva e di informazione. Essi, in particolare, si configurano come strutture di sostegno e di socializzazione rivolte alla generalità degli utenti ed, in specie, agli anziani, ai minori, agli handicappati ed ai soggetti a rischio di emarginazione e costituiscono i punti d'incontro per la vita della comunità nonché le strutture di riferimento per l'assistenza domiciliare.

2. I centri possono comprendere servizi ed attività di ristoro e di segretariato sociale. Possono essere collegati con servizi a carattere culturale, scolastico, formativo e socio-sanitario.

3. L'ubicazione dei centri deve essere tale da assicurare l'integrazione con la rete delle strutture e dei servizi culturali e socio-sanitari del territorio e favorire la partecipazione alla vita di relazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

MOI, Segretaria:

Art. 27

Adeguamento dei centri di servizi sociali

1. Ai comuni sono delegate le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi agli enti gestori dei centri di servizi sociali disciplinate dalla legge 17 novembre 1978, n. 68.

2. Costituisce condizione di ammissibilità ai contributi previsti dall'articolo 2 della legge citata, l'adeguamento strutturale e funzionale dei suddetti centri alle disposizioni del precedente articolo 26 sui centri di aggregazione sociale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

MOI, Segretaria:

Art. 28

Forme di socializzazione dell'anziano

1. Al fine di favorire l'inserimento umano, sociale e culturale del cittadino anziano nella vita di relazione, i comuni:

a) promuovono intese e convenzioni per fa-

cilitare l'accesso a luoghi di ricreazione e di pubblico spettacolo, servizi culturali, servizi di pubblico trasporto ed ogni altro servizio in settori di rilevante partecipazione sociale;

b) individuano forme di impiego temporaneo degli anziani nell'ambito di attività socialmente utili, fatte salve le misure a favore dell'occupazione previste dalla legislazione statale e regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

MOI, Segretaria:

Art. 29

Forme di promozione dell'inserimento lavorativo

1. La Regione e gli Enti locali si impegnano a promuovere l'inserimento od il reinserimento lavorativo di soggetti esposti a gravi rischi di emarginazione, con particolare riguardo ai soggetti istituzionalizzati.

2. A tale scopo la Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze:

a) promuovono iniziative destinate all'adeguamento delle capacità professionali in relazione alle potenzialità dei soggetti interessati ed alle esigenze del mondo del lavoro. Tali interventi sono inseriti nel piano regionale di formazione professionale;

b) promuovono e favoriscono l'inserimento lavorativo, anche a tempo parziale, erogando contributi alle imprese ed alle cooperative per l'adeguamento degli ambienti e degli strumenti di lavoro, ed assumendo, in collaborazione con queste, ogni altra iniziativa di sostegno e di incentivazione, compreso il concorso negli oneri sociali. Le imprese artigiane e le cooperative di produzione di cui almeno il 4 per cento degli addetti o dei soci siano handicappati sono ammesse con priorità alle agevolazioni previste dalle leggi regionali

concernenti i rispettivi settori;

c) promuovono e favoriscono la costituzione di cooperative tra i soggetti di cui al primo comma;

d) assicurano, previe intese con la direzione aziendale, la presenza sul luogo di lavoro, ove si renda necessario e limitatamente al periodo indispensabile all'integrazione del soggetto nel lavoro, di operatori sociali con funzioni di supporto.

3. Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente articolo la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, definisce gli opportuni accordi con i competenti uffici dell'Amministrazione statale e, in particolare, con l'Ufficio regionale e con gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

MOI, Segretaria:

Art. 30

Abolizione delle barriere architettoniche

1. Per facilitare la vita di relazione dei portatori di handicap, i Comuni promuovono i necessari interventi affinché gli edifici pubblici o aperti al pubblico, i mezzi di trasporto, i percorsi pedonali, le istituzioni prescolastiche, scolastiche e ricreative o comunque di interesse sociale siano costruite in conformità del decreto ministeriale 18 dicembre 1975, dell'articolo 27 della legge 10 marzo 1971, n. 118 e, in osservanza della circolare del Ministero dei lavori pubblici del 16 giugno 1968 concernenti l'eliminazione delle barriere architettoniche.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate apportano le possibili conformi varianti negli edifici costruiti o appaltati o in via di edificazione.

3. I piani urbanistici e i regolamenti edilizi in

contrasto con quanto previsto dal presente articolo dovranno essere modificati entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

MOI, Segretaria:

Art. 31

Contributi per l'adattamento dei mezzi di locomozione

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo precedente i comuni possono concedere ai soggetti con permanenti difficoltà di deambulazione contributi per l'acquisto di motoveicoli ed autoveicoli predisposti per la guida con patente di categoria F, in misura non superiore al 40 per cento della spesa ammissibile.

2. Il regolamento previsto dall'articolo 51 della presente legge stabilisce l'elenco delle voci rientranti nella spesa ammissibile ai sensi del comma precedente ed i relativi criteri di valutazione.

3. I contributi non possono essere concessi a coloro i quali risultino appartenere ad un nucleo familiare avente un reddito imponibile, ai fini del computo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, superiore a lire 18.000.000. Tale reddito s'intende comprensivo dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia.

4. Il limite di reddito di cui al comma precedente può essere adeguato in correlazione con l'andamento del costo della vita rilevato dagli indici ISTAT mediante l'aggiornamento annuale del piano socio-assistenziale di cui all'articolo 19 comma secondo della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

MOI, *Segretaria*:

CAPO II

ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 32

Requisiti generali

1. Gli interventi socio-assistenziali devono dare garanzie di continuità ad essere realizzati, per quanto possibile, all'interno del nucleo familiare, stimolando le risorse e le potenzialità presenti nell'individuo e nel nucleo familiare stesso, nel normale ambiente di vita e con la partecipazione dell'avente diritto, nel pieno rispetto della sua dignità e libertà, nonché delle sue personali convinzioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

MOI, *Segretaria*:

Art. 33

Assistenza economica

1. Gli interventi socio-assistenziali di natura economica sono diretti ai singoli cittadini o ai nuclei familiari in condizioni economiche tali da non consentire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita al fine di promuoverne l'autonomia.

2. Gli interventi possono essere eccezionali e straordinari, o di carattere continuativo, sempre

limitatamente al permanere della situazione di bisogno.

3. Con il regolamento di cui al successivo articolo 51, si definiscono le fasce di reddito e di disagio cui commisurare l'erogazione dell'assistenza economica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

MOI, *Segretaria*:

Art. 34

Assistenza domiciliare

1. Gli interventi di assistenza domiciliare sono diretti ai cittadini ed ai nuclei familiari che, per particolari contingenze o per non completa autosufficienza, non siano in grado, anche temporaneamente, di garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze personali e domestiche, al fine di salvaguardare l'autonomia dei cittadini e la loro permanenza all'interno del proprio nucleo familiare o nella propria residenza abituale.

2. L'assistenza domiciliare consiste in prestazioni di aiuto, da parte di personale in possesso dei requisiti di legge, per il governo della casa e per il soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona e, se necessario, per consentire l'accesso ai servizi territoriali.

3. Gli orari, l'entità e la natura degli interventi di assistenza domiciliare debbono essere adeguati alle esigenze personali degli utenti.

4. Le prestazioni sanitarie curative e riabilitative, erogate in forma coordinata od integrata, sono assicurate dai competenti servizi della Unità sanitaria locale e i relativi oneri fanno carico al fondo sanitario regionale.

5. Possono inoltre essere previsti interventi di assistenza domiciliare per il supporto o la sostituzione temporanea del nucleo familiare di minori, interdetti ed inabilitati, con il consenso di chi

esercita la tutela o la curatela, purché vi sia il parere favorevole della competente autorità giudiziaria.

6. I comuni si impegnano a favorire, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la possibilità di impiego a tempo parziale del lavoratore dipendente che si occupa dell'assistenza di soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti facenti parte del proprio nucleo familiare.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

MOI, Segretaria:

Art. 35

Affidamento familiare dei minori

1. I comuni esercitano le funzioni relative all'affidamento familiare dei minori previste dagli articoli 1 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184 mediante:

a) l'emanazione del provvedimento di affidamento nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 4, commi primo e terzo della legge citata;

b) la vigilanza sul rispetto, da parte dell'affidatario, dei doveri previsti dall'articolo 5 della medesima legge e delle altre prescrizioni contenute nel provvedimento di affidamento, informando tempestivamente l'autorità giudiziaria dei casi di inosservanza;

c) la cura dei rapporti tra la famiglia di origine e gli affidatari, anche in vista di un possibile reinserimento del minore nel nucleo familiare di provenienza;

d) l'assistenza agli affidatari, compresa l'assistenza economica necessaria per il mantenimento dell'affidato.

2. Il comune collabora con l'autorità giudiziaria nella preparazione, selezione e scelta degli affidatari avvalendosi del servizio socio-assistenziale dell'Unità sanitaria locale.

3. Il regolamento di cui al successivo articolo 51 stabilisce i criteri generali per la determinazione della misura del contributo previsto dal comma primo lettera d) del presente articolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

MOI, Segretaria:

Art. 36

Affidamento familiare di anziani, tossicodipendenti, interdetti e inabilitati

1. L'affidamento presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare può essere disposto anche nel caso di anziani, tossicodipendenti, interdetti giudiziali ed inabilitati i quali non possono essere adeguatamente assistiti nell'ambito della famiglia di appartenenza, purché vi sia il consenso dell'interessato o di colui che esercita la tutela o la curatela nonché – per gli interdetti e gli inabilitati – il parere favorevole della competente autorità giudiziaria.

2. Alla fattispecie di cui al comma precedente si applicano le disposizioni dell'articolo 35 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

MOI, Segretaria:

Art. 37

Modalità di cooperazione con gli organi

giurisdizionali nell'assistenza a minori

1. Il comune coadiuva la competente autorità giudiziaria nell'esercizio delle funzioni inerenti alla tutela dei minori mediante:

a) la segnalazione dei casi di abbandono, di maltrattamento di minori o di cattivo esercizio delle potestà parentali sotto l'aspetto materiale e morale, di disadattamento di minori, nonché ogni altra situazione che possa essere di pregiudizio per i diritti e gli interessi dei minori;

b) la vigilanza sull'osservanza dell'obbligo, da parte degli enti di assistenza che ricoverano i minori con pernottamento, di trasmettere ogni semestre al giudice tutelare competente per territorio l'elenco dei minori ricoverati od assistiti corredato delle notizie richieste dall'articolo 9, comma quarto, della legge 4 maggio 1983, n. 184;

c) lo svolgimento – su richiesta dell'autorità giudiziaria – di indagini ed accertamenti di ordine psicologico e sociale ai fini della autorizzazione al matrimonio di minori, dell'affidamento della prole nei casi di separazione dei coniugi e di scioglimento o di dichiarazione di nullità del matrimonio, dell'esercizio della potestà dei genitori, della pronuncia di decadenza dalla potestà o di reintegrazione in essa;

d) la collaborazione per accertamenti ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità, dell'affidamento preadottivo e dell'adozione, ai sensi del titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

MOI, Segretaria:

Art. 38

Centri di pronto intervento

1. I centri di pronto intervento assicurano, in attesa della individuazione degli interventi più adeguati, il soddisfacimento temporaneo dei biso-

gni di alloggio, nutrimento e di altri bisogni primari a favore dei minori o di soggetti non autosufficienti che abbiano lasciato la famiglia o non possano comunque ricevere in essa adeguata assistenza.

2. I centri accolgono gli utenti secondo le indicazioni del piano regionale socio-assistenziale, senza limitazioni di età, sesso o condizioni personali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

MOI, Segretaria:

Art. 39

Servizi residenziali tutelari

1. I servizi residenziali tutelari sono costituiti dalle comunità alloggio e dalle case protette.

2. Le comunità alloggio sono destinate ad ospitare un ristretto numero di soggetti totalmente o parzialmente autosufficienti, i quali non hanno la possibilità di vivere autonomamente presso il proprio nucleo familiare, né possono essere affidati a famiglie, gruppi parafamiliari, persone singole.

3. Le comunità alloggio sono insediate in strutture abitative ubicate in zone che consentano l'inserimento sociale degli utenti ed il razionale accesso ai servizi ricreativi, culturali e socio-sanitari presenti nel territorio. Le comunità alloggio possono inoltre essere insediate – in numero non superiore a quattro – presso strutture destinate a luoghi di incontro e di socializzazione, purché sia comunque garantito il diritto alla riservatezza dei soggetti assistiti.

4. Le case protette sono destinate ad ospitare soggetti non autosufficienti che necessitano di assistenza continuativa.

5. L'inserimento in comunità alloggio e case protette è limitato al perdurare delle condizio-

ni di cui al precedente comma secondo e non può essere disposto senza il consenso del soggetto assistito o di colui che esercita la potestà parentale, la tutela o la curatela. Può inoltre essere disposto su provvedimento dell'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

MOI, Segretaria:

Art. 40

Autorizzazione all'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali

1. L'apertura e la gestione di strutture socio-assistenziali destinate a servizi residenziali e semi-residenziali è subordinata al rilascio di un'apposita autorizzazione da parte dell'Assessorato regionale competente.

2. Il regolamento di cui all'articolo 51 della presente legge stabilisce:

a) i requisiti strutturali atti a garantire la funzionalità dei servizi nonché la sicurezza degli utenti e degli operatori;

b) i livelli di prestazione e la qualificazione del personale;

c) le procedure per il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.

3. Il provvedimento di autorizzazione deve essere comunque emanato entro 90 giorni dalla data della richiesta, previo parere del comune nel cui territorio ha sede la struttura residenziale o semi-residenziale, da esprimersi nel termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte dell'Amministrazione regionale; la mancata comunicazione del parere entro il termine predetto equivale ad assenso.

4. L'autorizzazione può essere revocata per il venire meno dei requisiti di cui al comma secondo, lett. a) e b). La revoca è disposta con provve-

dimento motivato.

5. La Regione verifica periodicamente, avvalendosi dei soggetti istituzionalmente competenti, la permanenza delle condizioni poste a fondamento dell'autorizzazione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Loretto - Marra-cini - Serra Pintus - Tidu - Mulas:

Nel titolo V, prima dell'art. 41 è inserito il seguente:

“Art. 40 bis

Gli enti, associazioni ed organismi, iscritti nel registro regionale e nell'albo regionale di cui ai successivi artt. 41 e 43 sono considerati presiddi che svolgono un pubblico servizio”. (39)

PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Loretto.

LORETTU (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.* La Giunta non accoglie l'emendamento per due ragioni. Se si riferisce infatti al riconoscimento di pubblico servizio che svolgono le associazioni iscritte nell'albo e nel registro, è un emendamento del tutto inutile, dal momento che tutto il titolo quinto disciplina il ruolo delle associazioni private e delle associazioni di volontariato. Prevede inoltre tutta una serie di meccanismi e di criteri di garanzia sia nei confronti delle istituzioni private di volontariato che svolgono servizi, sia nei confronti degli utenti, per cui non si ravvede la neces-

sità di un emendamento di questo tipo.

D'altro canto la formulazione che viene proposta: "sono considerati presidi che svolgono un pubblico servizio" rischia di introdurre un elemento di rigidità che non sembra opportuno in quanto l'iscrizione all'albo e l'esercizio di attività da parte di queste associazioni ed enti deve necessariamente essere flessibile per poter rispondere alle esigenze non solo della Pubblica Amministrazione e del potere pubblico, ma anche a quelle delle stesse associazioni private o volontarie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 39. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Loretto. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Signor Presidente, io mi rammarico dell'atteggiamento assunto testé dalla Giunta, perché riteniamo che l'emendamento presentato assieme al collega Marracini e ad altri colleghi, abbia una funzione molto chiara, quella di esplicitare il carattere della funzione attribuita agli enti, organismi e associazioni di cui la Regione, previo controllo dei requisiti posseduti, abbia disposto l'iscrizione nell'apposito registro regionale o nell'apposito albo regionale per le associazioni di volontariato. Il fatto che la Giunta si dichiari contraria ad esplicitare quanto contenuto nel disegno di legge, francamente desta una gravissima preoccupazione.

Ci chiediamo cioè se davvero le parole corrispondono ai fatti e alle intenzioni oppure no. L'argomentazione dell'Assessore circa il fatto che l'introduzione di questo articolo appesantirebbe il testo della legge, francamente non ci sembra un'argomentazione di grande consistenza. E' vero, nel titolo ci sono una serie di articoli che disciplinano i rapporti tra le Amministrazioni comunali, o comunque pubbliche, e le associazioni di volontariato o gli altri organismi iscritti nel registro regionale competente. Ci sono queste norme, ma non c'è nessuna norma che dica con chiarezza ed in termini espliciti come si configuri l'attività che questi organismi esercitano, essendo iscritti in questi albi ed in questi registri ed essendo eventualmente convenzionati con l'amministrazione

pubblica. Noi diciamo una cosa che dovrebbe essere ovvia e persino banale, ma non insignificante, se appunto le dichiarazioni generali corrispondono alle reali intenzioni. E allora io insisterei con la Giunta per una valutazione più attenta dello scopo dell'emendamento. Su un punto così importante e così delicato per il significato che assume, al di là anche della stessa lettera dell'emendamento proposto, chiederei che la Giunta, attraverso una riflessione più attenta, evitasse una divisione del Consiglio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Non c'è nessun secondo fine, nessuna remora, voglio dire, né nella posizione della Giunta, né soprattutto nella legge in quanto la garanzia del ruolo che le associazioni di volontariato, le associazioni private debbono svolgere, è data dal fatto che all'articolo 7 è riconosciuto, non alla Giunta ma al cittadino, di poter liberamente scegliere quale deve essere il presidio, la struttura che deve fornire le prestazioni. E' il cittadino che dà questa garanzia, e quindi non mi pare che, anche se vi fosse da parte di un qualunque esecutivo - che peraltro sappiamo bene che può essere soggetto a cambiamenti e non è eterno - una remora rispetto a questa questione, la legge sia abbastanza chiara, soprattutto all'articolo 7, laddove si definisce la libertà dei cittadini di scegliere il proprio servizio.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 40. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 39. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova).* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO V

L'ASSISTENZA PRIVATA ED IL VOLONTARIATO

Art. 41

L'assistenza privata

1. La Regione, in applicazione dei principi sanciti dall'ultimo comma dell'articolo 38 della Costituzione, s'impegna a garantire, promuovere e coordinare l'attività delle associazioni o fondazioni private, con o senza personalità giuridica, anche di carattere cooperativo che perseguono finalità di assistenza o di servizio sociale nell'ambito del territorio regionale.

2. I soggetti privati che intendono stabilire rapporti di collaborazione con i comuni, singoli o associati o con le Unità sanitarie locali debbono aver preventivamente ottenuto l'iscrizione nell'apposito registro regionale, istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia.

3. I richiedenti devono presentare domanda di iscrizione all'Assessorato regionale competente in materia e al sindaco del comune di appartenenza dimostrando di possedere i seguenti requisiti:

a) legale rappresentanza nel territorio regionale;

b) assenza di fini di lucro;

c) livelli di prestazioni e qualificazione del personale rispondenti agli standard individuati nel regolamento di cui al successivo articolo 51.

4. L'iscrizione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta entro 90 giorni dalla prestazione della richiesta.

5. Il comune deve accertare il possesso dei requisiti di cui al terzo comma e trasmettere, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, il relativo parere al Presidente della Giunta regionale; la mancata comunicazione del parere entro il

termine predetto equivale ad assenso.

6. Il Presidente della Giunta regionale, con la stessa procedura prescritta per l'iscrizione, può procedere alla cancellazione dal registro nel caso in cui venga a mancare anche un solo dei requisiti richiesti o vi sia stata grave violazione delle norme di legge o inadempienza agli obblighi assistenziali. Il provvedimento di cancellazione viene adottato previa contestazione dei motivi che lo hanno determinato e dopo la concessione di un congruo periodo di tempo per ripristinare le condizioni in base alle quali era stata concessa l'iscrizione al registro.

7. Le forme di collaborazione fra i soggetti istituzionalmente titolari delle funzioni socio-assistenziali e le associazioni o fondazioni regolarmente iscritte nel registro regionale dovranno essere regolate sulla base di una apposita convenzione predisposta tenendo conto dello schema-tipo previsto dal regolamento di cui al successivo articolo 51 della presente legge.

8. La convenzione deve in ogni caso prevedere:

a) livelli di prestazioni e servizi conformi alle norme vigenti in materia ed ai parametri ed agli standard indicati nel piano regionale socio-assistenziale;

b) rispetto per i dipendenti delle norme contrattuali in materia, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di prestazioni volontarie o di prestazioni derivanti da convenzioni stipulate dalle associazioni o dalle fondazioni di cui al primo comma del presente articolo con congregazioni della Chiesa cattolica od organi rappresentativi delle altre confessioni religiose;

c) durata della convenzione, cause e modalità di risoluzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42.

MOI, *Segretaria*:

Art. 42

Associazioni di
volontariato

1. La Regione riconosce e valorizza la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, manifestazione di impegno civile e di pluralismo, strumento per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse.

2. All'interno dell'organizzazione dei servizi socio-assistenziali la Regione riconosce il volontariato, ne favorisce l'autonoma formazione, ne agevola l'impiego e lo sviluppo.

3. Ai fini della presente legge, le attività di volontariato consistono in prestazioni libere, gratuite o senza alcun fine di lucro che, all'interno delle strutture pubbliche o mediante strutture proprie, concorrono a prevenire, rimuovere o alleviare stati di bisogno, situazioni di emarginazione e carenze fisiche, psichiche o di altro genere, attraverso adeguati interventi nell'ambito socio-assistenziale.

4. Con il termine "associazioni di volontariato" si definiscono le associazioni di fatto o legalmente riconosciute e le organizzazioni di carattere nazionale, regionale o locale, finalizzate, totalmente o parzialmente, al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla presente legge.

5. Le associazioni di volontariato si fondano, a norma di statuto, sul precipuo apporto volontario, gratuito e personale dei soci. Di norma, le prestazioni fornite non debbono configurare rapporti di dipendenza contrattuale di chi le presta, né comportare un impegno a tempo pieno.

6. Le cariche dirigenziali delle associazioni debbono comunque essere ricoperte a titolo gratuito.

7. Le attività di volontariato possono concorrere all'attuazione della politica socio-assistenziale nel territorio della Regione attraverso interventi integrativi rispetto a quelli attribuiti ai soggetti istituzionalmente titolari delle funzioni.

8. Qualunque prestazione di lavoro volontario, sia continuativo che discontinuo, non può costituire titolo ai fini di eventuali inseri-

menti lavorativi o di avanzamenti di carriera.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43.

MOI, Segretaria:

Art. 43

Disciplina del volontariato

1. La partecipazione delle associazioni di volontariato alla programmazione e a tutte le altre attività concernenti il settore dei servizi socio-assistenziali si attua nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.

2. A tal fine è istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'albo regionale del volontariato organizzato.

3. All'albo possono iscriversi le associazioni che svolgono istituzionalmente le attività di cui al precedente articolo 42 a condizione che:

a) i componenti gli organi dell'associazione non abbiano rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'associazione medesima;

b) i compiti istituzionali dell'associazione siano svolti prevalentemente per mezzo di volontari non retribuiti;

c) l'associazione, all'atto di presentazione della domanda di iscrizione, abbia effettivamente svolto attività da almeno un anno;

d) le norme dell'associazione siano informate ai principi costituzionali ed a criteri di trasparenza amministrativa.

4. La domanda di iscrizione è presentata all'Assessorato regionale competente in materia ed al sindaco del comune nel cui territorio è situata la sede dell'associazione. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

2) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;

3) una relazione nella quale vengono speci-

ficato le attività svolte dall'associazione nel precedente anno solare.

5. Il soggetto istituzionalmente titolare delle funzioni socio-assistenziali deve accertare il possesso dei requisiti di cui al precedente comma e trasmettere, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, il relativo parere al Presidente della Giunta regionale; la mancata comunicazione del parere entro il termine previsto equivale ad assenso.

6. L'iscrizione all'albo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.

7. Qualora l'associazione iscritta all'albo regionale perda uno dei requisiti prescritti dai precedenti commi, con decreto del Presidente della Giunta regionale si procede alla sua cancellazione dall'albo, sentito il parere del consiglio del comune competente.

8. I rapporti dei comuni, singoli o associati, con le associazioni iscritte nell'albo sono regolati da convenzioni stipulate nel rispetto di quanto prescritto nel successivo comma.

9. Le convenzioni debbono prevedere:

a) il numero degli aderenti all'organizzazione stipulante impegnati nell'attività che si intende svolgere;

b) il tipo di polizza assicurativa da stipularsi a favore degli aderenti di cui al punto a), per la copertura di tutti i rischi, anche di terzi, derivanti dalla partecipazione all'attività;

c) le modalità di notificazione delle variazioni dell'elenco di cui al punto a), nonché gli eventuali limiti numerici entro i quali le variazioni possono verificarsi;

d) il nominativo dei responsabili operativi dei volontari;

e) le norme concernenti le modalità di redazione della relazione annuale sulle attività svolte dai volontari, nonché quelle concernenti la redazione e la trasmissione dei rendiconti relativi alle spese per l'assicurazione, il trasporto, il vitto ed eventualmente l'alloggio dei volontari e la relativa documentazione probatoria;

f) le somme minime e massime entro cui deve contenersi ciascuna delle voci di spesa indicate alla precedente lettera e) ed un criterio per il loro aggiornamento;

g) gli impegni di spesa assunti dai contraenti per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione.

10. I soggetti titolari delle funzioni socio-assistenziali possono rimborsare, su richiesta delle associazioni di volontariato, le spese vive sostenute per l'esercizio dell'attività prestata.

11. Le erogazioni finanziarie da parte dei soggetti istituzionalmente titolari delle funzioni oggetto della convenzione avvengono dietro presentazione di rendiconto. Il ricorso ad anticipazione non può superare il 20 per cento dell'onere previsto.

12. Le convenzioni debbono altresì prevedere le norme che fissano la metodologia degli interventi e regolano i rapporti operativi fra il servizio pubblico ed il volontariato, definendo fra l'altro:

– le modalità, per i volontari, di accesso e di uso del materiale, delle sedi e della documentazione dei servizi interessati agli interventi;

– le attrezzature date in comodato alle associazioni di volontariato;

– le procedure per la convocazione di assemblee congiunte degli operatori volontari e dei soggetti istituzionalmente titolari delle funzioni socio-assistenziali per la valutazione delle iniziative in corso.

13. Le convenzioni dovranno essere predisposte tenendo conto dello schema-tipo previsto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 51 della presente legge.

14. Le associazioni di volontariato che ricevono rimborsi o contributi pubblici ai sensi dei precedenti commi sono tenute ad assicurare, per la durata della convenzione, la pubblicità dei propri bilanci ed il riscontro dei risultati ottenuti in relazione alle risorse impiegate.

15. I comuni, singoli o associati, e le Unità sanitarie locali sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione in merito all'incidenza delle attività di volontariato nell'attuazione dei loro programmi, nonché i dati concernenti il censimento delle risorse di volontariato presenti nei rispettivi ambiti territoriali e una valutazione sull'attività svolta e sulla qualità delle prestazioni erogate.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato pre-

sentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento modificativo Marracini - Tarquini - Fadda P. - Dadea:

Art. 43

Al comma VIII dell'articolo le parole "I rapporti dei Comuni, singoli o associati, con le associazioni" sono sostituite dalle seguenti "I rapporti dei Comuni, singoli o associati, nonché delle Unità Sanitarie Locali con le associazioni". (10)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dadea per illustrare questo emendamento.

DADEA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto ora in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 43. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44.

MOI, *Segretaria*:

Art. 44

Ricorsi

1. Contro il diniego dell'autorizzazione di cui all'articolo 40, comma terzo, o il diniego dell'iscrizione agli albi di cui agli articoli 41, comma quarto e 43, comma sesto, è esperibile il ricorso al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di scadenza dei termini previsti per l'emaneazione dei provvedimenti.

2. Nel caso di revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 40 comma quarto, il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

3. Sul ricorso la Giunta regionale si pronuncia entro 60 giorni dalla data di presentazione. Trascorso tale termine il ricorso s'intende respinto.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo parziale Randazzo - Marracini - Dadea - Mereu S.:

Art. 44

Il 3° comma è sostituito dal seguente: "Sul ricorso la Giunta regionale si pronuncia entro 60 giorni dalla data di presentazione". (38)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dadea per illustrare questo emendamento.

DADEA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 38. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 44. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 45.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO VI

IL FONDO REGIONALE PER I SERVIZI-ASSISTENZIALI

Art. 45

Fondo regionale

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità indicate nella presente legge, istituisce nel bilancio regionale un fondo denominato "Fondo regionale per i servizi socio-assistenziali", distinto in due diversi capitoli di spesa, di cui uno riferito alle assegnazioni statali ed uno alle risorse regionali.

2. In tale fondo affluiscono:

1) i fondi, già destinati agli enti nazionali soppressi operanti in materia socio-assistenziale, attribuiti alla Regione Sardegna ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1984, n. 92, nonché dell'articolo 1, sexies e duodecies, del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con legge 21 ottobre 1978, n. 641;

2) le somme attribuite alle amministrazioni comunali per la gestione dei servizi socio-assistenziali, ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, della legge 13 aprile 1983, n. 122;

3) gli stanziamenti previsti per il finanziamento concernente l'esercizio da parte dei comuni delle funzioni socio-assistenziali loro attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, e delle disposizioni della presente legge, precedentemente esercitate dall'Amministrazione regionale, aumentati delle percentuali d'incremento del fondo comune regionale;

4) le somme assegnate alla Regione Sardegna ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194;

5) le somme di cui all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, attribuite alla Regione Sardegna ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 261;

6) le somme assegnate alla Regione e destinate all'espletamento delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza, in attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

7) le eventuali altre assegnazioni statali vincolate ad interventi nel settore dei servizi socio-assistenziali;

8) le ulteriori risorse integrative regionali, da determinarsi in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.

3. I due capitoli di spesa previsti nel primo comma del presente articolo sono rispettivamente denominati:

– "Fondo regionale per i servizi socio-assistenziali: assegnazioni statali vincolate ad interventi nel settore";

– "Fondo regionale per i servizi socio-assistenziali: risorse regionali".

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Marracini - Lai - Serra Pintus - Tarquini:

Art. 45

Al secondo comma dopo il punto 6) aggiungere il seguente:

"7) le somme assegnate alla Regione ai sensi delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891". (19)

Emendamento soppressivo parziale Marracini - Tarquini - Fadda P. - Dadea - Onnis - Mereu S.:

“Art. 45

Il terzo comma è soppresso”. (25)

Emendamento modificativo Marracini - Tarquini - Dadea - Onnis - Mereu S. - Fadda P.:

Art. 45

Nell'articolo 45, secondo comma, punto 3) dopo le parole “Amministrazione regionale” è soppressa la frase “aumentati delle percentuali d'incremento del fondo comune regionale”. (26)

Emendamento aggiuntivo Marracini - Tarquini - Onnis - Mereu S. - Dadea - Fadda P.:

Art. 45

Dopo il primo comma è inserito il seguente:
“Detto fondo opera a decorrere dal termine previsto dal successivo articolo 53”. (29)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare gli emendamenti.

DADEA (P.C.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 25, soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 26, modificativo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 45. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 19, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 29, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 46.

MOI, *Segretaria*:

Art. 46

Ripartizione del Fondo regionale per i servizi socio-assistenziali

1. Il Fondo regionale per i servizi socio-assistenziali viene ripartito annualmente fra i soggetti titolari delle funzioni socio-assistenziali con decreto dell'Assessore regionale competente per materia, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, tenuto conto delle indicazioni e dei criteri stabiliti nel piano regionale.

2. Il piano di ripartizione annuale indica specificamente le quote destinate a spese di parte corrente, a spese in conto capitale nonché le quote destinate al finanziamento dei progetti obiettivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 47.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO VII

**BENI E PERSONALE DESTINATI
AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI****Art. 47****Beni destinati ai servizi socio-assistenziali**

1. I beni mobili ed immobili, nonché le relative attrezzature, destinati ai servizi socio-assistenziali, ivi compresi quelli già appartenenti agli enti nazionali trasferiti alla Regione Sardegna ai sensi degli articoli 75 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1984, n. 92, sono attribuiti in proprietà ai comuni in cui gli stessi si trovano ubicati.

2. Agli adempimenti previsti dal primo comma del presente articolo si dà attuazione con provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi nei sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

3. Con lo stesso provvedimento dovrà altresì essere determinato l'elenco completo dei beni, mobili ed immobili, non suscettibili, per comprovati motivi, di una diretta utilizzazione nel settore dei servizi socio-assistenziali, nonché l'esatta indicazione della loro destinazione ed attribuzione.

4. I beni mobili ed immobili attribuiti ai comuni in base alle disposizioni del presente articolo mantengono la originaria destinazione anche nel caso di trasformazione patrimoniale. Eventuali deroghe potranno eccezionalmente essere autorizzate dalla Giunta regionale, dietro richiesta motivata delle amministrazioni comunali interessate. Debbono in ogni caso essere preventivamente soddisfatte le esigenze di strutture socio-assistenziali delle zone in cui hanno sede i comuni richiedenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 48

MOI, Segretaria:

Art. 48**Il personale per la gestione dei servizi
socio-assistenziali**

1. L'esercizio delle funzioni socio-assistenziali indicate dalle presenti disposizioni di legge viene svolto da:

a) personale assunto direttamente dai comuni, singoli o associati;

b) personale proveniente dagli enti nazionali soppressi e depubblicizzati, ai sensi e con le modalità indicate al successivo articolo;

c) personale proveniente dagli enti comunali di assistenza (ECA) e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasferito alle amministrazioni comunali ai sensi e con le modalità prescritte dalle relative leggi regionali;

d) personale comandato da province, comunità montane, unità sanitarie locali e Regione.

2. Il personale di cui alla lettera d) del precedente comma mantiene il rapporto di pubblico impiego con l'ente o l'unità sanitaria locale di appartenenza ed è assegnato solo funzionalmente ai servizi socio-assistenziali.

3. La Regione, all'interno dei piani e dei programmi di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, definisce, in collaborazione con gli enti locali, ed approva corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento degli operatori addetti ai servizi socio-assistenziali, avvalendosi prioritariamente delle strutture universitarie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 49.

MOI, Segretaria:

Art. 49

Modalità per la definitiva assegnazione del

personale a disposizione della Regione

1. In applicazione delle norme di cui all'articolo 78, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, tutto il personale inquadrato nel ruolo speciale provvisorio istituito con la legge regionale 8 maggio 1984, n. 18, modificato dalla legge regionale 17 gennaio 1986, n. 12, è definitivamente assegnato ai comuni.

2. La disposizione del primo comma non si applica al personale già appartenente al soppresso Ente nazionale artigianato e piccola industria (ENAPI), nonché ad un contingente del personale di cui al comma precedente, destinato a garantire l'espletamento delle funzioni riservate dalla presente legge alla competenza della Regione.

3. Il contingente assegnato alla Regione è composto complessivamente da n. 55 unità di personale ed è articolato in relazione alle specifiche qualifiche possedute dal personale medesimo – così come previste nella tabella della dotazione organica del personale di ruolo allegata alla predetta legge regionale n. 12 del 1986 – nel modo seguente:

- n. 28 unità di personale avente le qualifiche di assistente coordinatore, collaboratore e collaboratore tecnico del 7° livello retributivo e le qualifiche dei superiori livelli retributivi, nonché, se in possesso del diploma di laurea, le qualifiche di assistente e assistente tecnico del 6° livello retributivo;

- n. 12 unità di personale avente la qualifica di assistente del 6° livello retributivo;

- n. 15 unità di personale avente la qualifica di archivista dattilografo del 4° e 5° livello retributivo.

4. Il personale inquadrato nel ruolo speciale provvisorio in possesso dei requisiti indicati nel precedente terzo comma, che intenda essere inserito nel contingente assegnato alla Regione, è tenuto a presentare apposita domanda entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei trenta giorni successivi l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione provvede all'inserimento degli aventi titolo entro i limiti numerici previsti per ciascuna articolazione del

comma precedente.

5. L'inserimento è effettuato nel rispetto di graduatorie formulate – per ciascuna delle articolazioni di cui al comma terzo – sulla base dei titoli posseduti da ogni richiedente. I criteri per la valutazione dei titoli – che devono comunque avere carattere oggettivo – sono determinati dall'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali della categoria del pubblico impiego maggiormente rappresentative su base regionale.

6. Il personale già appartenente al soppresso ENAPI, nonché quello inserito nel contingente regionale ai sensi del quinto comma, è inquadrato nel ruolo unico regionale, con effetto dal 1° gennaio 1988. Al personale medesimo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 23, assumendo a riferimento, per la collocazione nelle qualifiche funzionali previste dalla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, il criterio determinato dalla tabella di corrispondenza allegata alla predetta legge regionale n. 23.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Fadda Paolo - Ladu Salvatore - Floris - Loretto - Tidu - Serra Pintus - Mulas - Onida - Tamponi - Randazzo - Atzeni - Asara - Baghino - Sechi - Becciu - Soro - Atzori Angelo - Saba - Manunza - Mura - Oppi - Moretti - Isoni - Dettori - Zurru - Secci - Deiana:

“Art. 49

Modalità per la definitiva assegnazione alla Regione del personale posto a disposizione della Regione, ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 19.6.1979, n. 348 e dell'art. 1 del D.P.R. 13.4.1984, n. 92

1. Tutto il personale degli Enti soppressi e depubblicizzati, inquadrato nel ruolo speciale

provvisorio istituito con Legge regionale 08/05/1984, n. 19, successivamente modificata con Legge regionale 17/01/1986, n. 12, è definitivamente assegnato al Ruolo Unico Regionale per lo svolgimento dei compiti assegnati, dalla presente legge, alla Regione o agli Enti locali.

2. Il personale suddetto è assegnato:

a) allo svolgimento dei compiti indicati nell'art. 9 della presente legge, mediante collocazione nell'Assessorato competente per la materia dell'Assistenza Sociale;

b) in posizione di comando, a norma dell'art. 48 della presente legge, ai Comuni, o loro Associazioni, per la gestione dei servizi Territoriali;

c) in posizione di comando, ai Comuni gestori dei servizi multinazionali di cui all'art. 17.

3. A partire dal 1° gennaio 1988, il personale è inquadrato, su domanda, nel Ruolo Unico Regionale con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, previa deliberazione della Giunta regionale.

4. Al personale medesimo, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2 della Legge regionale 22/04/86, n. 23 assumendo a riferimento, per la collocazione nelle qualifiche funzionali previste dalla Legge regionale 15/01/1986, n. 6, il criterio determinato dalla tabella di corrispondenza allegata alla predetta Legge regionale n. 23.

5. Ai fini degli inquadramenti previsti nel comma quarto, alle dotazioni organiche del Ruolo Unico del personale regionale di cui alla tabella "A", allegata alla Legge regionale 15/01/1986, n. 6, sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

- III^A Qualifica funzionale: 65 posti
- IV^A Qualifica funzionale: 70 posti
- V^A Qualifica funzionale: 22 posti
- VI^A Qualifica funzionale: 54 posti
- VII^A Qualifica funzionale: 22 posti
- VIII^A Qualifica funzionale: 5 posti.

6. Per il personale non di ruolo, l'Amministrazione Regionale subentra nei rapporti di lavoro in atto, ferma restando la natura e la condizione degli stessi". (18)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tamponi per illustrare questo emenda-

mento.

TAMPONI (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia Cristiana ha presentato questo emendamento dopo una serie di interventi e pronunciamenti in Commissione e in Aula.

Nella Commissione competente che ha lavorato sul testo di legge e nella Commissione per il personale, la Democrazia Cristiana ha ribadito il concetto al quale voleva fosse ispirata questa riforma dei servizi socio-assistenziali. Lo stesso concetto è stato ribadito in Aula stamane da alcuni colleghi consiglieri. La riforma socio-assistenziale deve avere un ruolo ed un contenuto che non può essere parziale, come sarebbe se al momento del trasferimento delle funzioni avvenisse quello che la maggioranza sta proponendo, cioè la divisione del personale che sino ad oggi ha operato in questo settore con grande sensibilità ed anche con grande spirito di abnegazione. Per anni infatti gli enti soppressi e depubblicizzati hanno continuato ad operare sotto l'egida di norme che hanno trasferito ad altri uffici il personale, il quale ha continuato a svolgere le proprie funzioni in un contesto di poca chiarezza dal punto di vista giuridico ed economico. Noi veramente non capiamo a quale principio voglia riferirsi chi propone questa articolazione del passaggio del personale alla Regione individuando personale di serie A e personale di serie B. Ci chiediamo in base a quali criteri si voglia fare una sperequazione così evidente in termini morali, ed economici nei riguardi di una parte di personale che subirebbe un diverso trattamento ed una diversa collocazione se dovesse seguire la sorte prospettataci dalla maggioranza. Noi sappiamo che gli enti locali non hanno ancora provveduto a riorganizzare gli organici e a ristrutturare gli stessi, e sappiamo che ancora, in base al "348", soprattutto gli enti locali non hanno le disponibilità finanziarie per poter far fronte alle esigenze del personale. Direi che questa è un'esperienza che il Consiglio regionale ha già vissuto in prima persona quando si è trattato di disciplinare il passaggio delle IPAB ai Comuni; ebbene, solo poco tempo fa in quest'Aula si è approvata...

(Brusii in Aula).

PRESIDENTE. I signori Questori sono pregati di ristabilire l'ordine. Prego, onorevole Tam-

poni.

TAMPONI (D.C.). Dicevo che poco tempo fa si è approvata una legge che attribuiva finanziamenti ai Comuni ai quali sono state trasferite le IPAB perché potessero far fronte al pagamento degli stipendi al personale delle stesse. Ebbene anche per questo, ma non solo per questo riteniamo che ci siano compiti che non possono essere svolti dai singoli Comuni. E poi di quali Comuni si tratta? Sappiamo benissimo che solo pochi Comuni della Sardegna, ove già operano queste strutture, potrebbero essere destinatari di quel personale trasferito, mentre gran parte dei Comuni sardi non avrebbe la possibilità di usufruire di tali figure professionali. Noi diciamo che tutto il personale deve passare alla Regione. Sappiamo benissimo che in quest'Aula, e anche in altre sedi, è aleggiata la proposta che, se il personale non può essere trasferito tutto alla Regione, sia trasferito tutto ai Comuni. Ebbene noi non abbiamo difficoltà a dire che se questa fosse la tesi prevalente di questa maggioranza se non altro si rispetterebbe un principio di equità che questo Consiglio regionale non può assolutamente trascurare così come non può trascurare - e l'emendamento ha questi contenuti - le grandi risorse di professionalità che questo personale ha acquisito in questi anni né il fatto che già da cinque anni di fatto opera alle dipendenze della Regione.

Ebbene, senza fare illazioni come qualcuno ha voluto fare prefigurando alcune figure per il passaggio alla Regione, noi riteniamo di dover sollecitare la maggioranza affinché tenga conto del contenuto del nostro emendamento che prevede il trasferimento di tutto il personale degli enti soppressi e depubblicizzati nel ruolo speciale provvisorio istituito secondo la legge numero 19. Logicamente questo personale deve essere destinato ai compiti indicati dall'articolo 9 della presente legge, mediante collocazione nell'Assessorato competente in materia di assistenza sociale. Pensiamo inoltre che detto personale possa essere utilizzato in posizione di comando a norma dell'articolo 48 presso i Comuni o le loro associazioni per la gestione dei servizi territoriali. Siamo convinti che in questo modo daremo veramente una svolta, attuando nei confronti di questo lo stes-

so trattamento che questo Consiglio regionale ha stabilito in circostanze analoghe, valga per tutti l'esempio del personale delle Opere universitarie, verso il quale anche noi siamo stati sensibili e siamo stati dell'opinione che tutto dovesse essere trasferito alla Regione senza attuare principi non equitativi che promuovessero i figli e facessero retrocedere i figliastri. Questo è il senso dell'emendamento che sottoponiamo all'attenzione del Consiglio perché anche la maggioranza valuti l'opportunità di queste osservazioni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Moretti. Ne ha facoltà.

MORETTI (D.C.). Signor Presidente, dopo le valutazioni fatte dai miei colleghi questa mattina e ribadite molto efficacemente stasera dal collega Tamponi, chiedo che in tutta libertà e in tutta coscienza sia consentito su questo emendamento il voto segreto, possibilmente per schede.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Brevemente, perché l'emendamento sostitutivo è stato illustrato ampiamente dal collega Tamponi. L'emendamento sostitutivo totale, presentato a nome di tutto il Gruppo della Democrazia Cristiana, ipotizza una soluzione alternativa a quella del provvedimento di legge sull'assegnazione del personale. A me preme solo fare alcune osservazioni aggiuntive.

Presidente, io non svolgo l'intervento se chi vuol parlare non se ne va fuori. Io non ho voce per sovrastare il chiacchierio altrui.

La prima osservazione è questa: l'assessore Barranu stamane diceva che è un'incongruenza che personale della Regione venga (se dovesse essere assegnato alla Regione) comandato ai Comuni o alle Unità sanitarie locali per svolgere alcune funzioni di assistenza sociale. Questa non è un'incongruenza perché l'articolo 48 che abbiamo già approvato prevede proprio questa ipotesi, prevede alla lettera d) che la Regione possa comandare per l'assistenza sociale proprio personale. Dice che l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali indicate dalla legge viene svolto da personale coman-

dato dalle Province, Comunità montane, Unità sanitarie locali e Regione. Quindi è previsto già in legge che la Regione possa comandare del proprio personale. Se noi ipotizziamo, per non imbarcarci in discriminazioni e per avere una visione complessiva del ruolo dei Comuni, di assegnare questo personale alla Regione, esso sarebbe a disposizione dell'Assessore e potrebbe essere più facilmente spostato a seconda delle esigenze e non collocato in quattro o cinque Comuni anche se grossi. Tutto il decentramento lo stiamo ipotizzando proprio per questi Comuni, abbiamo il coraggio di dire che il decentramento avviene attraverso le funzioni che vengono date ai Comuni; essi si creeranno del proprio personale, la Regione tiene una struttura e potremmo anche ipotizzarla questa struttura, ove ci fosse volontà di dialogo, parte stabile e definitiva, parte anche ad esaurimento e transitoria. Le due tesi possono essere ancora ulteriormente confrontate, tuttavia a questo punto noi riteniamo che veramente la soluzione che è stata prospettata non ha senso se non quello di creare una grave lacerazione, di non risolvere problemi di decentramento nel territorio, di contraddire anche altre soluzioni che abbiamo adottato relativamente al personale degli enti soppressi o addirittura della Regione che in un primo tempo volevamo destinare o ai Comuni o alle Province (vedi il CRAAI) e poi abbiamo avuto il buon senso di riportare nell'ambito regionale.

Detto questo, non mi posso dilungare, data l'ora tarda, in altre considerazioni. Vorrei far notare soltanto una cosa, onorevole Presidente, onorevoli colleghi: ove fosse approvato l'articolo che è sostenuto dalla maggioranza si stia attenti, perché a mio avviso il punto 5 presenta alcuni elementi di illegittimità quando dice che l'inserimento è effettuato nel rispetto delle graduatorie formulate sulla base dei titoli posseduti da ogni richiedente, senza dire quali sono i titoli. I criteri per la valutazione dei titoli — che devono comunque avere carattere oggettivo (è troppo vago e generico questo termine per cui per me è illegittimo) — sono determinati dall'Assessore degli affari generali, senza neanche sottoporli ad una delibera di Giunta o ad un parere di un qualsiasi organismo collegiale. Questo articolo, a mio avviso, suscita quindi forti perplessità. Non mi dilun-

go ulteriormente sulle considerazioni già svolte da altri colleghi.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta ha già ampiamente illustrato stamane il motivo per il quale non può essere accolto un emendamento di questo genere.

Quanto alle perplessità sollevate negli interventi va chiarito che il paragrafo d) dell'articolo 48 riguarda la possibilità di comando di personale della Regione che è già nel ruolo regionale e che per forza di cose quindi deve rimanere nel ruolo regionale; trattandosi di personale adibito a funzioni che dovranno essere esercitate dai Comuni è logico che si preveda in legge che questo personale debba poter essere comandato presso gli enti locali da parte della Regione. Sarebbe però abbastanza incongruo e singolare che personale che non è della Regione per funzioni che vengono trasferite ai Comuni debba essere assunto dalla Regione e poi comandato ai Comuni. Quanto poi alla questione posta dal collega Saba sui titoli, i titoli ai quali ci si riferisce sono quelli fissati nel paragrafo 3 dell'articolo 49 che stabilisce con esattezza nella tabella di equiparazione quali devono essere posseduti per partecipare alla selezione. Le ragioni più generali che portano la Giunta a non accogliere l'emendamento sono state espresse già stamane e non credo debbano essere ripetute.

PRESIDENTE. In riferimento alla richiesta di votazione a scrutinio segreto prego i consiglieri che appoggiano la richiesta di alzarsi in piedi. (*Dodici consiglieri democristiani si alzano*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 18, sostitutivo totale. Si voterà per schede. Qualora l'emen-

damento non venisse approvato, si intende approvato l'articolo 49.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	70
votanti	70
maggioranza	36
favorevoli	32
contrari	38

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda

- Aresti - Asara - Atzeni - Atzori A. - Atzori V. - Baghino - Barranu - Becciu - Cabras - Canalis - Carta - Casula - Catte - Chessa - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Dettori - Fadda P. - Falchi - Floris - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lai - Lorelli - Lorettu - Mannoni - Manunza - Marracini - Meloni - Merella - Mereu S. - Moi - Moretti - Morittu - Mulas - Muledda - Mura - Murgia - Murru - Onida - Oppi - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pes - Pili - Piretta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Randazzo - Ruggeri - Saba - Sciolla - Secci - Sechi - Serra Pintus - Serri - Sorro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Zurru).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 50.

CHESSA, *Segretario*:

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 50

Contabilizzazione dei fondi destinati ai servizi socio-assistenziali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, ultimo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, le amministrazioni comunali hanno l'obbligo di contabilizzare separatamente, fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attività socio-assistenziali ad essi attribuite.

2. In attesa dell'approvazione del piano regionale socio-assistenziale il fondo per i servizi socio-assistenziali viene ripartito tenuto conto della popolazione residente, delle caratteristiche del territorio e della esigenza di riequilibrio nella distribuzione delle risorse.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CHESSA, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Marra-cini - Tarquini - Fadda P. - Dadea:

“Art. 50

Il secondo comma dell'articolo è soppresso”. (6)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

DADEA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 50. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 51.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 51

Regolamento di attuazione

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale deve proporre al Consiglio regionale per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto speciale, un disegno di regolamento di attuazione contenente:

- i criteri generali per la determinazione della misura della partecipazione al costo delle prestazioni di cui all'articolo 8;
- l'elenco delle voci rientranti nella spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 31;
- le fasce di reddito e di disagio cui commisurare l'erogazione dell'assistenza economica di cui all'articolo 33;
- i criteri generali per la determinazione della misura del contributo previsto dall'articolo 35;
- i requisiti strutturali, i livelli di prestazione e le procedure indicati dall'articolo 40, secondo comma;
- lo schema delle convenzioni di cui agli articoli 16, 41, 43;
- i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 40, nonché le procedure per la revoca del medesimo provvedimento;
- gli standard indicati dall'articolo 41 comma terzo, lettera c);
- quanto altro previsto dalla presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CHESSA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Marracini - Tarquini - Dadea - Onnis - Mereu S. - Fadda P. - Sechi:

Art. 51

Dopo l'ultima alinea è inserito il comma seguente: "L'ammontare delle prestazioni economiche erogate dai Comuni ai sensi della presente legge non potrà in ogni caso essere inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri già fissati dagli enti soppressi". (22)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

DADEA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 51. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 22. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 52.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 52

Competenza

1. Ai sensi della presente legge, per Assessorato competente s'intende l'Assessorato regionale all'igiene e sanità.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 53.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 53

Disposizioni relative alla prima applicazione delle norme della presente legge

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il primo piano regionale socio-assistenziale. Nel caso in cui, entro il termine suddetto, non sia stata ancora istituita la Consulta regionale per i servizi socio-assistenziali, il piano è approvato senza il parere previsto dal comma terzo del precedente articolo 23.

2. A decorrere dal termine di cui al primo comma tutte le funzioni attinenti alla gestione ed all'erogazione dei servizi socio-assistenziali sono esercitate dalle amministrazioni comunali, in forma singola o associata.

3. La predisposizione del primo piano regionale socio-assistenziale è di competenza dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, che provvede altresì alla formulazione del regolamento di cui al precedente articolo 51.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CHESSA, *Segretario*:

Emendamento modificativo Marracini - Tarquini - Dadea:

Art. 53

Al comma primo dell'articolo le parole "Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge" sono sostituite dalle seguenti "Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge".
(5)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

DADEA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 53. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 54.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 54

Contributi ai comuni per l'esercizio delle funzioni

1. In attesa della definitiva copertura degli organici comunali per l'esercizio delle funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 ed ai fini dell'espletamento delle funzioni socio-assistenziali di cui alla presente legge, i comuni possono stipulare convenzioni annuali finanziate dalla Regione aventi ad oggetto rapporti di lavoro - anche a tempo parziale - con operatori sociali in possesso dei requisiti di cui al successivo comma quarto.

2. Per tali convenzioni la Regione eroga un contributo complessivo annuale pari a 2 milioni mensili per i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. Per i comuni con popolazione superiore il medesimo contributo è erogato per ogni

frazione di 10.000 abitanti. Dovrà essere dedotta dal calcolo ogni frazione di 10.000 abitanti, per la quale il comune possa utilizzare un'unità del personale ad esso transitato ai sensi della presente legge.

3. A decorrere dall'anno 1989 i contributi possono essere concessi esclusivamente ai comuni che abbiano provveduto a ristrutturare la propria pianta organica al fine di prevedere l'ufficio ed il personale competenti per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali.

4. Possono essere convenzionati soggetti in possesso del titolo di laurea in pedagogia, psicologia, sociologia o del diploma di assistente sociale o di altro titolo di studio attinente ai servizi socio-assistenziali, nonché coloro che abbiano conseguito un attestato per la frequenza di corsi di formazione professionale nel settore socio-assistenziale previsti dai piani formativi regionali.

5. A favore degli operatori convenzionati ai sensi dei commi precedenti la Regione attiva, nell'ambito dei propri programmi formativi, specifici corsi di qualificazione e di aggiornamento.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CHESSA, *Segretario*:

Emendamento modificativo Mulas - Morretti:

Art. 54

Il comma 4 dell'articolo è così modificato:

“Possono essere convenzionati soggetti in possesso del diploma di assistente sociale o di altro titolo di studio attinenti ai servizi socio-assistenziali od in possesso del titolo di laurea in pedagogia, psicologia, sociologia, nonché coloro che abbiano conseguito un attestato per la frequenza di corsi di formazione professionale nel settore socio-assistenziale previsti dai piani formativi regionali”. (33)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MULAS (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 33. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'articolo 54. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 55.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 55

Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata ogni norma regionale incompatibile con quanto previsto nei precedenti articoli e, in particolare, le disposizioni di cui alle successive leggi regionali:

- 1) legge regionale 9 agosto 1950, n. 45;
- 2) legge regionale 31 marzo 1965, n. 5;
- 3) legge regionale 1 agosto 1973, n. 17;
- 4) legge regionale 10 settembre 1975, n. 52;
- 5) legge regionale 7 luglio 1978, n. 45.

2. Sono inoltre abrogati l'articolo 92 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12 e l'articolo 95 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

CHESSA, *Segretario*:

Emendamento modificativo Marracini - Tarquini - Dadea:

Art. 55

Al 1° comma dell'articolo le parole "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 53 della presente legge". (7)

Emendamento modificativo Marracini - Tarquini - Dadea - Onnis - Mereu S. - Fadda P.:

Art. 55

Il secondo comma dell'articolo è così modificato: "Sono inoltre abrogati l'articolo 95 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 e gli articoli 8, 11 della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44". (21)

PRESIDENTE. Per illustrare questi emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Dadea.

DADEA (P.C.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 21. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'articolo 55. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 56.

CHESSA, *Segretario*:

Art. 56

Spese per la predisposizione del primo piano regionale socio-assistenziale

1. Le spese connesse con la predisposizione del primo piano regionale socio-assistenziale, fanno carico al capitolo 02105 del bilancio della Regione.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1988, l'Amministrazione regionale è autorizzata a far gravare su tale capitolo le spese per l'organizzazione o la partecipazione ad attività formative, seminari e convegni, nonché le spese per consulenze, studi e ricerche affidati mediante convenzioni ad istituti ed organismi specializzati pubblici e privati.

3. La denominazione del capitolo 02105 è così modificata:

"Compensi ad estranei all'Amministrazione regionale, incaricati dello studio e della soluzione di particolari problemi (art. 380, T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), o chiamati ad integrare i gruppi di lavoro o a dare consulenza nelle materie attribuite alla competenza del Comitato per l'organizzazione ed il personale (artt. 12 e 13 legge regionale 17 agosto 1978, n. 51); spese per la predisposizione del primo piano socio-assistenziale (primo comma articolo 56 della presente legge); spese per attività formative, convegni, consulenze, studi e ricerche (secondo comma art. 56 della presente legge).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 57.

CHESSA, Segretario:

Art. 57

Norma finanziaria

1. Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato all'igiene e sanità del bilancio della Regione per il 1988 sono istituiti i seguenti capitoli:

Fondo regionale per i servizi socio-assistenziali (art. 41 della presente legge) e finanziamento dei progetti-obiettivo (art. 19 della presente legge)

lire 73.915.000.000

Fondo regionale per la realizzazione di strutture da adibire a servizi socio-assistenziali (art. 41 della presente legge) e finanziamento dei progetti-obiettivo (art. 19 della presente legge)

lire 6.000.000.000

Assegnazioni statali per i servizi socio-assistenziali (art. 41 della presente legge)

lire 16.176.000.000

Contributi ai comuni per l'esercizio delle funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 ai fini dell'espletamento delle funzioni socio-assistenziali (art. 54 della presente legge)

lire 6.000.000.000

2. Alla spesa complessiva di lire 106.091.000.000 si fa fronte:

– quanto a lire 102.091.000.000 con l'utilizzo delle risorse regionali e statali già destinate ad interventi di cui ai capitoli di spesa inseriti nel bilancio della Regione per il 1987 con i seguenti numeri: 01009, 02131, 02134, 02136, 02149, 02149-01, 02150-01, 02154, 04162, 10020, 10043, 10044, 10045, 10049, 10051, 10075, 10078, 10079, 10080, 10081, 10082, 10083, 10095, 10109, 12033, 12041, 12054, 12055, 12125, 12163, 12164, 12165-01, 12165-02 che con la presente legge a partire dall'anno 1988 vengono soppressi;

– quanto a lire 4.000.000.000 con l'utilizzo

del maggior gettito delle imposte sulle persone fisiche (IRPEF) derivante dal suo naturale incremento.

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui sopraindicati capitoli che verranno istituiti con il bilancio della Regione per il 1988 e con i corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

4. Sui sopraindicati capitoli verranno versate le eventuali ulteriori assegnazioni statali vincolate ad interventi nel settore dell'assistenza sociale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CHESSA, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Marracini - Dadea - Fadda Paolo:

L'articolo 57 è sostituito dal seguente:

“Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in annue lire 110.000.000.000; alle stesse si fa fronte:

– quanto a lire 104.209.000.000 con l'utilizzazione delle risorse regionali e statali già destinate agli interventi di cui ai seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987: 01009, 02132, 02134, 02135, 02136, 02137, 02149, 02149/01, 02150/01, 02152, 04162, 10020, 10026, 10043/01, 10044, 10045, 10075, 10078, 10079, 10080, 10081, 10082, 10083, 10095/parte, 10109, 11032, 12033, 12041, 12053, 12054, 12055, 12163, 12165/01 e 12165/02;

– quanto a lire 5.791.000.000 con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988 sono istituiti i seguenti capitoli:

– Fondo regionale per i servizi socio-assistenziali e per il finanziamento dei progetti-obiettivo-quota risorse regionali (artt. 45 e 19 della presente legge);

– Fondo regionale per la realizzazione di

strutture da adibire a servizi socio-assistenziali e per il finanziamento dei progetti-obiettivo-quota risorse regionali (artt. 45 e 19 della presente legge);

– Fondo regionale per i servizi socio-assistenziali-quota assegnazioni statali (art. 45 della presente legge);

– Contributi ai Comuni per la stipulazione di convenzioni con operatori sociali per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali previste dal D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (art. 54 della presente legge);

– Spese per la rilevazione e l'elaborazione di dati sull'attività dei servizi socio-assistenziali (art. 21 della presente legge).

Al capitolo concernente contributi ai Comuni per la stipulazione di convenzioni con operatori sociali per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali previste dal D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, è destinato, per l'anno finanziario 1988, lo stanziamento di lire 8.000.000.000.

Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui sopraindicati capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988 e su quelli corrispondenti nei bilanci per gli anni successivi; dette spese gravano altresì sui capitoli degli stessi bilanci corrispondenti ai capitoli 02102 (art. 23) e 02105 (articolo 56) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1987.

Alle spese derivanti dalle variazioni alla dotazione organica del ruolo unico del personale regionale di cui all'articolo 49, comma 8° si fa fronte con parte delle risorse già destinate all'applicazione delle leggi regionali 8 maggio 1984, n. 18 e 17 gennaio 1986, n. 12''. (37)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Dadea.

DADEA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari

generali, personale e riforma della Regione. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 37, sostituito totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Riprendiamo la discussione sull'articolo 20. E' stato ritirato l'emendamento numero 30 ed è stato presentato un ulteriore emendamento, il numero 40. Se ne dia lettura.

CHESSA, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Loretto - Marracini - Tarquini:

Art. 20

Dopo il 3° comma è inserito il seguente:

“Nella predisposizione dei programmi annuali i comuni devono sentire i rappresentanti degli enti, associazioni ed organismi iscritti al registro regionale di cui all'art. 41, nonché le associazioni di volontariato iscritte all'albo di cui all'art. 43, operanti nel territorio comunale. Del parere deve essere fatta menzione nella delibera comunale di approvazione del programma”. (40)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per illustrare l'emendamento numero 40 l'onorevole Loretto.

LORETTU (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

BARRANU (P.C.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta accoglie l'emendamento numero 9 e si rimette al Consiglio per il numero 40.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'e-

mendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 20. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 40. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova).* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Alla votazione a scrutinio segreto si procederà nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare, ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento, l'onorevole Lorettu. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Voglio intervenire ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento per chiedere che gli uffici, in sede di coordinamento, apportino le necessarie variazioni tecniche al testo dell'emendamento numero 28, che è stato approvato, concernente l'articolo 23 che dice: "da quattro rappresentanti, uno per provincia, delle istituzioni, enti od organismi privati iscritti nel registro regionale di cui all'articolo 37...", 37 va sostituito col numero 41, "e da quattro rappresentanti, uno per provincia, delle associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 39", 39 va sostituito con 43.

BARRANU (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.* Va bene.

PRESIDENTE. Poiché non ci sono opposizioni, la richiesta si intende accolta.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine dei lavori l'onorevole Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (D.C.). Vorrei chiedere alla cortesia del Presidente e dei colleghi di sospendere i lavori del Consiglio e di rimandarli a domani mattina per la discussione dei due provvedimenti iscritti all'ordine del giorno e degli altri argomenti che saranno decisi dalla Conferenza dei Capigruppo. Colgo inoltre l'occasione per chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge concernente l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono opposizioni, il disegno di legge si intende iscritto all'ordine del giorno.

I lavori del Consiglio riprenderanno domani mattina alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 20 e 45.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Sollnas
